CODICE PENALE

PER

L'ESERCITO

CODICE PENALE

PER

L'ESERCITO

DEL

REGNO D'ITALIA

FIRENZE
STAMPERIA REALE

1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge in data 28 novembre 1869, n. 5366, e in virtù delle facoltà dalla medesima a Noi conferite;

Visto il Nostro Decreto di pubblicazione del Codice penale militare marittimo, in data 28 novembre 1869, n. 5367;

Sentito il Consiglio de' Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra, d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo 1.°

Il Codice penale per l'Esercito del Regno d'Italia, coordinato col Codice

penale militare marittimo, e annesso al presente Decreto, è approvato, ed avrà vigore a contare dal 15 febbraio 1870.

Articolo 2°.

Un esemplare stampato del detto Codice, firmato da Noi e contrassegnato dal Ministro della Guerra e dal Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

Articolo 3°.

La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella Sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese per sei ore di ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei

Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti
addì 9 dicembre 1869
Reg. 49 Atti del Governo a fol. 88.
AYRES.

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
VIGLIANI.

E. BERTOLÈ-VIALE.

VIGLIANI.

CODICE PENALE
PER
L'ESERCITO

PARTE PRIMA.
DEI REATI E DELLE PENE

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.

Art. 2.

Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare che non siano reato, saranno represse in conformità

di regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione, o in se stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato.

Art. 3.

Le disposizioni del presente codice saranno applicate ancorchè i reati siano commessi in estero Stato.

Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite d'un grado.

Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattasi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all'estero si commettono i reati d'insubordinazione preveduti negli articoli 125 e 126; riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena.

Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna.

LIBRO PRIMO.

DISPOSIZIONI RELATIVE TANTO AL TEMPO DI PACE CHE AL TEMPO DI GUERRA.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Capo I.

Delle pene.

Art. 4.

Le pene che dai tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti:

1° Morte col mezzo della fucilazione nel petto;
2° Reclusione militare;
3° Carcere militare;
4° Dimissione;
5° Rimozione dal grado;
6° Sospensione dall'impiego;

Art. 5.

Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

1° La morte col mezzo della fucilazione nella schiena;

2° Lavori forzati a vita;
3° Lavori forzati a tempo;
4° Reclusione ordinaria;
5° Degradazione militare;
6° Destituzione.

Nulla di meno se la reclusione ordinaria sarà pronunciata a' termini del codice penale comune da tribunali ordinare, essa non renderà il condannato indegno del militare servizio che nei casi contemplati nell'art. 2 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Art. 6.

Le pene dei numeri 4 e 6 dell'articolo 4, e del num. 6 dell'art. 5 sono applicabili ai soli uffiziali; quella del num. 5 del citato articolo 4 ai soli sott'uffiziali e caporali.

Art. 7.

La pena di morte pronunciata in forza del codice penale comune, le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'art. 5, e la reclusione ordinaria del successivo num. 4, allorchè è inflitta per reati puniti dal presente codice, e nei casi contemplati nell'alinea dello stesso articolo 5, importeranno la degradazione e tutti gli effetti determinati dal codice penale comune, e saranno rispettivamante applicate e graduate a'termini dello stesso codice.

Art. 8.

La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente codice sia inflitta la pena di morte, previa degradazione.

Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuìti dal codice penale comune.

Art. 9.

La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la rimozione dal grado.

Art. 10.

La pena della reclusione militare sarà dagli uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.

Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.

Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.

Art. 11.

La graduazione in aumento ed in diminuzione della reclusione militare sarà:

1° Da un anno a due;
2° Da due anni a tre;
3° Da tre anni a cinque;
4° Da cinque anni a sette:
5° Da sette anni a dieci;
6° Da dieci anni a quindici;
7° Da quindici anni a venti.

Art. 12.

Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai regolamenti stabiliti.

Gli uffiziali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati.

Art. 13.

Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli uffiziali, e dalla rimozione nei sott'uffiziali e caporali.

La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuzione sarà:

1° Da due mesi a quattro;
2° Da quattro mesi a sei;

3° Da sei mesi a nove;
4° Da nove mesi ad un anno.

Art. 14.

La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.

Art. 15.

La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato.

Art. 16.

La sospensione è la privazione temporanea dall'impiego, e produce tutti gli effetti determinati dalla legge sullo stato degli uffiziali del 25 maggio 1852. Quando è pena accessoria produce anche la perdita totale dello stipendio ed altre competenze.

La durata di questa pena, quando è principale, non può essere minore di mesi due, nè maggiore di anni tre, e si divide ne' gradi che seguono:

1° Grado da due a sei mesi inclusivamente;
2° Da sei mesi ad un anno;
3° Da un anno a due;
4° Da due anni a tre.

Art. 17.

La degradazione è considerata come pena accessoria, e produce:

1° L'incapacità assoluta di servire nell'esercito e nell'armata sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;

2° La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del dritto alle medesime pei servizi antecedenti.

Art. 18.

La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.

L'uffiziale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare.

Art. 19.

La pena della degradazione e quella della sospensione si avranno sempre come pronunciate colla sentenza che impone la pena principale cui vanno unite, sia militare oppure ordinario il tribunale da cui emani.

Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della destituzione, dimissione e rimozione, allorchè debbono essere applicate come pene accessorie.

Art. 20.

Il passaggio da un pena più grave ad una pena inferiore o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene descritte nell'art. 4, sarà:

1° Dalla pena della morte alla reclusione militare;

2° Dalla reclusione militare al carcere militare.

Per le pene contemplate nell'articolo 5 il passaggio sarà invece:

1° Da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;

2° Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo.

3° Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria.

Le pene della degradazione militare, della sospensione dall'impiego, della destituzione, della dimissione e della rimozione non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.

Art. 21.

Qualora si abbia a discendere oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista dal numero 4 dell'articolo 5, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare:

1° Da tre anni a due:

2° Da due anni ad uno;

3° Dal minimo della reclusione militare al carcere militare.

Art. 22.

Tranne l'eccezione di cui all'articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell'articolo 4 ad altra fra quelle dell'articolo 5, o viceversa.

Art. 23.

Non si potrà mai ascendere per via di gradazione alla pena capitale; nè potrà il colpevole andare mai

esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della medesima.

Il passaggio ad una pena immediatamente inferiore o superiore dovrà calcolarsi per un grado.

Art. 24.

In ogni grado delle pene enunciate si potrà passare così nell'aumento come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Ne' casi però, ne' quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, non patranno i tribunali valersi della facoltà sovrà enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

Art. 25.

Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincia a decorrere dalla data della sentenza.

Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento.

Nelle condanne i mesi e gli anni saranno computati secondo la fissazione del calendario gregoriano.

Art. 26.

Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguìto da condanna, non saranno computati in isconto del servizio militare fissato dall'assento.

Cesserà ogni diritto alla paga pel militare nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna di un sott'uffiziale, caporale o soldato produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione prima del giudizio; gli uffiziali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

Art. 27.

Le condanne a qualunque pena importeranno sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarcimento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai tribunali ordinari.

Art. 28.

Nel caso di condanna da pronunciarsi dai tribunali ordinari contro militari delle pene del carcere ordinario o della reclusione ordinaria, le quali non li escludano dal militare servizio a'termini delle

leggi 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali e 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, sarà con la stessa sentenza al carcere ordinario sostituito per egual tempo il carcere militare, se il primo eccedere non dovesse il limite dell'anno, ed ove ecceda, la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita la reclusione militare.

Se il carcere sarà inferiore a due mesi, esso potrà scontarsi nelle prigioni reggimentali.

Art. 29.

Nel caso di nullità dell'assento o d'incapacità, giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1854, scoperta posteriormente all'ammissione al servizio militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso uno dei reati contemplati nel presente Codice, o sieno in esso coinvolte, i tribunali sì ordinari che militari applicheranno, senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto nei casi in cui questa pena è dalla legge militare stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto applicata nei casi, in cui non vi si possa sostituire la morte da infliggersi nei modi dal Codice penale comune determinati.

Alle restanti pene militari, enumerate negli articoli 4 e 5, si sostuiranno le seguenti:

1° Alla reclusione militare, non maggiore degli

anni cinque, la pena del carcere ordinario per eguale tempo; ed alla detta pena eccedente il detto termine, la reclusione ordinaria diminuita di un quinto, e quindi proporzionatamente estensibile, secondo le circostanze, sino ad anni sedici;

2° Alla destituzione, dimissione e rimozione dal grado, pronunciate come pene principali, il carcere ordinario non minore di mesi tre ed estensibile sino a cinque anni colla graduazione dell'articolo 56 del Codice penale comune.

Il carcere militare sarà surrogato per egual tempo dal carcere ordinario.

Art. 30.

Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sentenza, ed in quello ove stanzia il Corpo al quale il condannato apparteneva.

Capo II.

Dell'applicazione delle pene.

Art. 31.

È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa fu sospesa, o mancò di produrre il suo

effetto per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore.

Art. 32.

Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *reato mancato*.

Art. 33.

Se poi gli atti di esecuzione sieno di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *reato tentato*.

Art. 34.

Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse pro-

ceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

Art. 35.

Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

Art. 36.

Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato.

Art. 37.

Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:

1° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2° Coloro i quali, con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;

3° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

Art. 38.

Sono complici:

1° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, o le direzioni per commettere un reato;

2° Coloro che avranno procurato le armi, gli

instrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3° Coloro che, senza l'immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.

Art. 39.

Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.

Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

Art. 40.

Nei reati contemplati negli articoli 92, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 154, 269, 275, e 291 il graduato, o se vi sono fra'colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti purchè abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per imperdirlo.

In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

Art. 41.

Nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporarie si applicherà la sola pena a vita.

Art. 42.

Nel concorso di più reati, se due e più fra di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anni venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri importassero la indicata pena, ed altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni.

Nel concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare, sarà questa sola pronunciata collo stesso aumento di cinque a dieci anni.

Art. 43.

Se concorrono due o più reati importanti più pene temporarie non contemplate nel precedente articolo, siano le medesime dello stesso o di diverso genere, si farà esclusivamante l'applicazione della più grave, la quale però dovrà essere aumentata in ambedue i casi proporzionatamente secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove occorra di aumentare la pena temporaria oltre il massimo di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque.

Nel concorso poi di reati importanti il solo carcere militare, ove questa pena si debba aumentare oltre il massimo di un anno, si passerà alla reclusione militare estensibile a tre anni.

Art. 44.

Concorrendo colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate.

Concorrendovi invece la pena della sospensione dall' impiego, inflitta come pena principale, si farà luogo all'aumento della pena del carcere militare o della reclusione militare, secondo le norme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 45.

Nel concorso però di più reati, altri punibili colla reclusione ordinaria cui sia annessa la degradazione ed altri colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali pene si estenda al massimo, si applicherà sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze sino ad anni sedici: se entrambe le dette pene dovessero infliggersi per tutta la loro durata, si farà allora passaggio a quella dei lavori forzati estensibili, secondo la gravità dei casi, ad anni quindici.

Se invece, colla reclusione militare vi concorra la reclusione ordinaria, la quale, a' termini dell'alinea

dell'articoto 5, non escluda dal militare servizio, si applicherà allora la reclusione militare aumentata secondo le circostanze in conformità dell'articolo 43.

Art. 46.

Qualora pel concorso di vari reati debbano intervenire più giudicati, o perchè la cognizione di essi spetti a tribunali diversi, ovvero perchè alcuno di tali reati sia scoperto dopo la sentenza di condanna di quelli già conosciuti, sarà nell'ultimo giudizio od aumentata la pena già pronunçiata, od inflitta una pena più grave secondo i casi rispettivamente indicati nei precedenti articoli 42, 43, 44 e 45, e le norme ivi determinate.

Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto od in parte scontata, si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza.

Art. 47.

Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà subìta col mezzo della fucilazione nella schiena.

Art. 48.

I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione.

Se il recidivo non avrà ancora per intero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati.

Art. 49.

È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai tribunali militari, che dai tribunali ordinari, commetterà altro reato.

I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva.

Art. 50.

Il militare che dopo aver goduto di una generale o particolare grazia sovrana commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo.

Art. 51.

Il militare, che avrà compita l'età di anni diciotto al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice.

In tutti i casi in cui dal presente Codice pell'applicazione delle pene si considera l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammessione al servizio militare per via di assento o di nomina.

Art. 52.

Al minore d'anni diciotto e maggiore di sedici, la pena sarà diminuita d'uno o due gradi.

Art. 53.

Il minore d'anni sedici e maggiore d'anni quattordici sarà punito nel seguente modo:

Se incorso nella pena di morte previa la degradazione, colla pena d'anni venti di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena di morte, colla pena di anni quindici di reclusione militare.

Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con dieci anni di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà la stessa diminuita da due a tre gradi e commutata in quella della reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà commutata nel massimo del carcere militare.

Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

Art. 54.

Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reato di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 188, 189, 191, 192, 193, 195, 197, 201, 202, 203, 204, 279, e 284.

Art. 55.

Incorrerà nella dimissione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere pei reati preveduti dagli articoli 198 e 205.

Art. 56.

Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione.

Non vi sarà neppur reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Tuttavia pei reati contemplati nei primi sei capi del titolo II del presente libro, non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale.

Art. 57.

Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza sovra indicati non si riconoscano a quel grado da rendere non inputabile affatto l'azione, i tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a dieci anni, o col carcere militare.

Art. 58.

Sempreché concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado.

Art. 59.

La recidività e ogni altra circostanza o qualità inerente alla persona per cui o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

Capo III.

Dell'estinzione dei reati e delle pene.

Art. 60.

I reati e le pene si estinguono:

1° Colla morte del reo;
2° Coll'espiazione della pena;
3° Colla grazia sovrana;
4° Colla prescrizione.

Art. 61.

La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.

Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso d'anni venti a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà la pena da esso incorsa di uno o due gradi seconde le circostanze.

L'azione penale pei reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita si prescriverà col trascorso di anni venti compiti dal giorno del commesso reato.

Art. 62.

Contro le sentenze portanti pene temporanee non minori d'anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni venti compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei reati punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso reato.

Art. 63.

Qualora la pena pronunciata sia minore di anni cinque, essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

Sarà invece prescritta l'azione penale pei reati punibili colla suddetta pena col decorso d'anni cinque compiti dal giorno in cui furono commessi.

Art. 64.

Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione penale contemplata nei tre precedenti articoli comincerà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo.

Art. 65.

La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti

quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che contro un solo.

Art. 66.

Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contradditorio nel quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o non acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

Art. 67.

Nei reati di diserzione si seguiranno le norme stabilite nell'art. 61 e seguenti. Il tempo però necessario per la prescrizione, sia della pena che dell'azione penale, sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni fissato per l'estinzione della stessa pena.

Pei sotto-uffiziali, caporali o soldati la prescrizione comincerà a decorrere dopo anni cinque dal tempo in cui avrebbero compiuto il loro servizio.

Per gli uffiziali essa avrà invece principio dopo dieci anni dal commesso reato.

Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che dopo compiuta l' età d' anni cinquanta

Art. 68.

Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

Art. 69.

La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione, la quale comincerà a decorrere dall'ultimo reato, salvo il disposto dell'art. 67.

Art. 70.

La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a norma delle medesime, semprechè fosse determinato per essa un minor periodo di tempo.

TITOLO II.

Disposizioni speciali.

Capo I.

Del tradimento.

Art. 71.

Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato.

Art. 72.

Sarà punito colla stessa pena il militare, che:

1° Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell' interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell' esercito in armi, munizioni, viveri o danaro;

2° Avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell' esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d' ordine o di campagna, il segreto del posto, d' una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;

3° Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenze, artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre;

4° Avrà partecipato a complotti, fatto tumulti, usato violenze o minacce, o sollevato grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi;

5° Avrà in faccia al nemico provocato alla fuga, o impedito dolosamente il rannodamento;

6° Avrà sparso notizie od alzati clamori per

incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento;

7° Avrà esposto con un fatto od omissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare, o in qualsivoglia modo avrà tolto o tentato di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o avrà facilitato a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;

8° Avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del combattimento nello scopo di tradire.

Art. 73.

Il militare che, nell'intenzione di tradire, entrerà in qualunquesiasi modo in intelligenza o corrispondenza col nemico, la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell'articolo 71.

Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque al nemico non ancora accettate o non ancora tradotte in atto, la pena sarà diminuita da uno a due gradi; ma se la corrispondenza od intelligenza fosse stata di natura da non potere recar danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi.

Art. 74.

Il militare che, senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate nei numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondenze od intelligenze di cui nella prima parte dell' art. 73 pervengano al nemico, e se questi con tai mezzi ottenga instruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, sarà punito, secondo la diversità dei casi, colla reclusione militare non minore d' anni cinque.

La stessa pena sarà inflitta al militare che, senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi inescusabili, avrà commesso alcuno dei reati previsti nel n° 7 del citato art. 72.

Art. 75.

Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni quattro.

Incorrerà nella stessa pena quel militare che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra comunicati.

Art. 76.

Il militare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui

nel precedente articolo, che già non siano di dominio pubblico, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

Art. 77.

L'uffiziale od il sott'uffiziale che, mandato a riconoscere una posizione nemica, avrà dolosamente fatti rapporti non veritieri o avrà omesse circostanze per cui ne sieno derivati gli effetti contemplati nel n° 7 dell' articolo 72, sarà punito di morte previa degradazione.

Se il fatto o l'omissione avrà avuto luogo per sola negligenza, il colpevole sarà punito colla destituzione, ed, ove non sia uffiziale, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se il fatto o l'omissione seguirà per imperizia, il colpevole sarà dimesso, rimosso dal grado, o sospeso dall'impiego, secondo le circostanze.

Capo II.

Dello spionaggio ed arruolamento.

Art. 78.

Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, il militare che:

1° Si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del nemico;

2° Avrà, per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare, anche senza esservisi introdotto;

3° Avrà procurato al nemico documenti o informazioni che possano avere gli stessi effetti dianzi contemplati;

4° Avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali.

Art. 79.

Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi indicati al n° 1 dell'articolo precedente, sarà considerato e punito come spia, tranne che dimostri che lo scopo del suo travestimento non era colpevole.

Sarà parimente considerato e punito come spia ogni individuo dell'esercito nemico, o al servizio del governo nemico, che s'introdurrà travestito in alcuno de' luoghi indicati al n° 1 del detto articolo precedente.

Art. 80.

Sarà punito di morte, previa degradazione, il

militare che avrà indotto alcun militare o persone soggette ai Tribunali militari a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel nemico o per gente ribellata al Governo.

Se alcuno di tali fatti sarà stato commesso pel servizio di potenza estera, neutrale od amica, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

Capo III.

Dei reati in servizio.

Art. 81.

Il militare che avrà un comando qualunque, se prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso officiale della pace, di una tregua o di un armistizio, sarà punito di morte.

Art. 82.

Il comandante militare che avrà senza necessità, con atti ostili non ordinati nè autorizzati dal Governo, esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito con anni venti di reclusione militare. Incorrerà nella pena della morte qualora tali atti ostili sieno consistiti in un attacco a mano armata contro truppe o sudditi d'una potenza alleata o neutrale; e qualora in dipendenza di quegli atti

ostili la guerra sia stata dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di qualche persona.

Sempreché gli atti ostili sieno stati preceduti da provocazione, le pene sopra indicate dovranno, secondo la gravità della provocazione medesima, diminuirsi da uno a quattro gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate ancorchè gli atti ostili siano commessi in tempo di armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso o ad alcuno fra i danni sopra enunciati.

Se gli atti ostili commessi nelle condizioni enunciate di sopra non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, la pena sarà della destituzione.

Art. 83.

Qualora il comandante militare, con atti non ordinati nè autorizzati dal Governo, e senza necessità, avrà dato luogo a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni cinque; ove siavi stata provocazione, la pena sarà, secondo la gravità di essa, diminuita da uno a tre gradi.

Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rappresaglie, si applicherà la indicata pena non maggiore di anni due, e potrà discendersi sino al carcere militare.

Art. 84.

Saranno puniti di morte il comandante che cederà una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli uffiziali che avranno cooperato alla resa od alle convenzioni relative alla medesima.

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consiglio di difesa, composto nel modo prescritto dal regolamento pel servizio di piazza, e chiunque di un tal Consiglio l'avrà sottoscritta sarà personalmente responsabile della resa.

Ove la resa seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il comandante e gli uffiziali potranno essere puniti colla destituzione o colla reclusione militare, od anche andare esenti da pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, onde costringere i militari ad essi sottoposti a fare il proprio dovere.

Art. 85.

Il comandante di una piazza, di un forte o posto militare qualunque in pericolo di essere investiti dal nemico, che si renderà colpevole di negligenza nel chiedere o provvedere a tempo le munizioni, le artiglierie, i viveri, i foraggi ed altri mezzi necessari alla difesa, ovvero che avrà per negligenza omesso di mettere la piazza, il forte,

il posto in istato di resistere al nemico, secondo le regole dell'arte militare, qualora a tale negligenza debba attribuirsene la resa, ovvero la perdita, andrà soggetto alla pena di morte.

Art. 86.

Incorrerà nella stessa pena qualunque generale od uffiziale comandante che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte di esso ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore.

Art. 87.

Concorrendo circostanze attenuanti nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena sarà quella della reclusione militare o della destituzione.

Art. 88.

Il comandante che senza legittimo motivo abbandonerà il comando, sia in faccia al nemico, sia in circostanze tali da compromettere la sicurezza dell'esercito, o di una parte di esso, sarà punito di morte.

Se l'abbandono del comando avrà luogo in qualsiasi altra circostanza di pericolo, sarà punito col massimo della reclusione militare.

Art. 89.

Il comandante che, fuori del caso di necessità, attaccherà il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, sarà punito di morte. Ma la sentenza

non potrà essere eseguita se non dopo ricevute le disposizioni del Ministro della Guerra.

Art. 90.

Sarà punito di morte il comandante di un esercito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque che in una capitolazione separerà la sorte propria o degli uffiziali da quella del soldato.

Art. 91.

Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusiune militare non minore di anni dieci, salvo il disposto dell'articolo 72, n. 4, quando ciò si commetta collo scopo di tradire.

Art. 92.

Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte

Subirà la stessa pena il militare che comandato di marciare contro il nemico, o per qualunque altro servizio di guerra in presenza di esso, si sarà rifiutato di obbedire.

Se hanno preso parte ai fatti sopraindicati più militari, non si assoggetteranno a detta pena che i soli agenti principali.

Nondimeno gli uffiziali o militari graduati, che

fossero colpevoli di questo reato, saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi.

Art. 93.

Le disposizioni enunciate nel precedente articolo sono applicabili non solamente in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare.

Art. 94.

La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

Art. 95.

La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei, se sarà trovata addormentata.

Art. 96.

La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare, o col carcere militare.

Sarà invece punita con pena disciplinare, se sarà trovata addormentata.

Art. 97.

I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l'avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la violata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque, senza pregiudizio delle ulteriori pene incorse per un tal fatto.

Art. 98.

Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena

di tre a cinque anni di reclusione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore di anni quattro e potrà estendersi a dieci.

Art. 99.

In tempo di pace i reati previsti nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.

Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitto il massimo della pena, ed essa potrà estendersi, se uffiziale, alla reclusione militare per anni tre.

Art. 100.

Nelle piazze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

Art. 101.

Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazione nei luoghi dove siano state poste salve-guardie, sarà punito col carcere militare estensibile ad anni tre di reclusione militare, salve le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie.

Art. 102.

Il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

La pena non sarà minore di sei mesi, e potrà salire sino al massimo, se il colpevole è capo-posto o comandante.

La stessa pena è inoltre applicabile al comandante di militari distaccati in un forte, e potrà estendersi alla reclusione militare per anni tre, se il colpevole è uffiziale.

Art. 103.

Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo riportata. Se il reato sopra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più o meno esteso secondo la gravità delle circostanze.

Art. 104.

L'uffiziale che, incaricato della scorta di un convoglio, l'abbandonerà volontariamente, sarà punito:

1° In tempo di guerra colla pena della morte, se per tale abbandono il convoglio o parte di esso cada in potere del nemico; ove ciò non avvenga, sarà la pena diminuita da due a quattro gradi;

2° In tempo di pace colla reclusione militare estensibile agli anni sette.

Art. 105.

Se l'uffiziale incaricato della scorta di un convoglio si troverà separato da tutto o da parte di esso per causa di sua negligenza, sarà punito in tempo di guerra colla destituzione, ed in tempo di pace col carcere militare non minore di mesi sei, o colla reclusione militare estensibile a due anni.

Se ciò avvenga per sua imperizia, sarà sospeso dall'impiego.

Art. 106.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze terrestri dello Stato che non abbia eseguito l'incarico affidatogli, se l'inesecuzione fu volontaria, sarà punito in tempo di guerra colla pena di morte; in tempo di pace colla destituzione.

Se l'incarico non fu eseguito per negligenza del comandante, la pena sarà, in tempo di guerra, della destituzione; in tempo di pace, del carcere mili-

tare o della reclusione militare estensibile a due anni.

Se l'incarico non fu eseguito per imperizia del comandante, sarà sospeso dall'impiego.

Art. 107.

L'uffiziale incaricato d'una spedizione o missione il quale per essersi allontanato dagli ordini ricevuti l'avrà fatta andare a vuoto od avrà male eseguito l'incarico affidatogli, sarà punito colla reclusione militare estensibile a tre anni, o col carcere militare, o colla sospensione dall'impiego secondo le circostanze.

Art. 108.

Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui era diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'esercito o dell'armata, o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento.

Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

Art. 109.

La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i mentovati ordini o dispacci.

Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.

Art. 110.

In tempo di pace, il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito, o avrà trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

Art. 111.

Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri, aiutanti di campo, uffiziali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spediti con ordine o dispacci per il servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti maltrattamenti.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato o dell'esercito, o dell'armata, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa: quest'ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

Capo IV.

Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

Art. 112.

Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori ne' modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 113.

Il rifiuto d'obbedienza è punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Se ha luogo in servizio o in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi al minimo della reclusione militare.

La pena sarà della reclusione militare da due anni a cinque, ove il rifiuto d'obbedienza sia com-

messo in caso di guerra o in tempo d'incendio, d'epidemia, o altro pericolo.

Art. 114.

Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro secondo i casi le pene del rifiuto d'obbedienza o di insurbordinazione.

Art. 115.

Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi.

Art. 116.

Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che, fuori dei casi contemplati dall'art. 114,

in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

Art. 117.

Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Trattandosi d'un ufficiale, la pena sarà della reclusione militare estensibile ad anni tre.

Incorreranno rispettivamente nelle pene di sopra stabilite i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'autorità superiore appena che ne avranno avuto notizia.

Art. 118.

Il militare, che in qualsiasi modo forzerà una consegna in presenza del nemico, sarà punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se tale consegna aveva per oggetto la sicurezza dell'esercito o dell'armata, o di una parte qualsiasi di essi, o d'una piazza assediata, o d'altro posto militare, o quella di parchi d'artiglieria, della cassa militare, di viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio, la pena sarà della morte, semprechè ne sia stata compromessa la sicurezza dell'esercito o dell'armata o d'una parte di essi o d'un posto militare, ovvero sia stata impedita un' operazione militare.

Se la consegna sarà stata forzata in tempo di guerra, ma fuori la presenza del nemico, ovvero in caso d'incendio o di epidemia, il reato sarà punito con la reclusione militare da due anni a sette.

In tutti gli altri casi il detto reato sarà punito con la reclusione militare estensibile agli anni tre o col carcere militare non minore di sei mesi.

Art. 119.

Il militare, che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito, in tempo di pace, colla reclusione militare non minore di anni dieci ed estensibile ad anni venti; ed in tempo di guerra, colla morte, dalla quale si potrà, secondo i casi, discendere al massimo della reclusione militare.

Le stesse pene saranno inflitte, se le vie di fatto

siano commesse da cinque o più militari, benchè a mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con soli gesti o parole o di semplice resistenza.

Art. 120.

I militari colpevoli d'attacco o di resistenza alla forza armata, se in unione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata, da uno a tre anni.

Se l'attacco o resistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non armata, si puniranno col carcere militare da due a sei mesi.

Art. 121.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi, qualora i fatti in detto articolo contemplati costituiscano altro più grave reato.

Art. 122.

Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito o all'armata, sarà considerato reo di insubordinazione.

Art. 123.

Vi sarà reato di insubordinazione, ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

Art. 124.

Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse e maltrattamenti qualunque, benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi.

Art. 125.

Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è uffiziale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott'uffiziale o caporale.

Non di meno se il sott'uffiziale o caporale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci.

Ove le vie di fatto contro sott'uffiziali o caporali fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno punite di morte.

Se le vie di fatto contro un superiore di qualunque grado fossero commesse a scopo di omicidio, sarà inflitta la pena della morte previa degradazione, ancorchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato.

Se le vie di fatto verso il superiore non avente il grado d'uffiziale avranno prodotto ferite aventi il carattere di crimine a' termini delle leggi penali comuni, la pena della reclusione militare non potrà essere minore di anni dieci, salvo il caso previsto dall'articolo 136.

L'omicidio commesso in rissa o in forza di provocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'articolo 136.

Art. 126.

Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da militare in servizio, o in presenza di truppa riunita, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Tuttavia se si tratterà di omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa degradazione; ma qualora l'omicidio sia stato commesso in rissa o nell'impeto dell'ira in forza di provoca-

zione, la detta pena sarà diminuita da uno a due gradi, senza pregiudizio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso dall'articolo 136.

Se le vie di fatto avranno prodotto ferite aventi il carattere di crimine giusta le leggi penali comuni, la pena non potrà mai essere minore di anni cinque di reclusione militare; se però fossero state commesse in rissa nell'impeto dell'ira ed in seguito a provocazione, si potrà discendere sino a due anni di tale pena, salvo il disposto dell'articolo 136.

La circostanza della rissa non potrà allegarsi a favore di chi l'avesse provocata.

Sarà punito col carcere ordinario l'omicidio commesso dal militare sulla persona del suo superiore ne' casi previsti dagli articoli 561 e 563 del Codice penale approvato col regio decreto del 20 novembre 1859.

Art. 127.

Ne' casi previsti dai due articoli precedenti le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro quaranta giorni immediatamente successivi, sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corispondenti.

Se la morte dell'offeso seguìta entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o so-

pravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

Art. 128.

Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata, sotto nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie.

Sono armi proprie quelle da fuoco, od altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o per minacciare.

Art. 129.

La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offenditore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

Art. 130.

Il militare che, in servizio, o per causa di servizio, od in presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o minacce in parole, gesti od in altro modo qualunque contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore è uffiziale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni; se il superiore è sott'uffiziale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni.

Art. 131.

Qualora i mentovati insulti o minacce avessero avuto cause affatto estranee alla milizia, e non fossero stati accompagnati da alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo, le pene saranno diminuite da uno a tre gradi.

Art. 132.

Allorchè gli insulti o minacce di cui nei due articoli precedenti saranno fatti in assenza della persona offesa, ma in presenza di militari, s'infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite di un grado, se il superiore era uffiziale; quando invece il superiore fosse sott'uffiziale o caporale, si applicheranno pene disciplinari.

Art. 133.

Il militare che per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque inviati ad un superiore gli avrà imposto con minacce di un male determinato o indefinito di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle attribuzioni di lui, incorrerà nelle pene di cui all'art. 130.

Se le minacce non saranno state accompagnate da alcuna intimazione o condizione, le dette pene saranno diminuite di un grado.

Art. 134.

Non si avrà insubordinazione:

1° Quando i fatti che abbiano prodotto omicidio, ferite o percosse siano ordinati dalla legge o comandanti dall'autorità legittima;

2° Quando i fatti stessi siano stati comandati dalla necessità immediata di legittima difesa di se stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato.

Sono compresi nei casi di necessità immediata di legittima difesa i due seguenti:

1° Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di mura o di porte d'entrata;

2° Se abbiano avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furto o di saccheggio eseguiti con violenze verso le persone.

Art. 135.

L'ubbriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pe'reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

Art. 136.

Ne'reati medesimi la provocazione per parte del superiore non fa luogo a diminuzione di pena, a meno che costituisca uno de'reati previsti dagli articoli 168, 175 e 178 del presente Codice; ne'quali casi la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Capo V.

Della diserzione.

Art. 137.

Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa degradazione.

Art. 138.

L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott'uffiziale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattro ore di assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato, che sia evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

Art. 139.

Il sott'ufficiale, caporale o soldato che dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

Art. 140.

La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

Art. 141.

La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

1° Nel caso di recidiva nello stesso reato di diserzione;

2° Se il disertore era di servizio armato, o trovavasi detenuto per punizione disciplinare;

3° Se la diserzione fu commessa con rottura o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura d'una fortezza o di uno stabilimento militare.

Art. 142.

La stessa pena sarà d'anni tre estensibile a sette:

1° Nel caso di due o più recidive nello stesso reato di diserzione;

2° Se il disertore era di sentinella, o capo di posto;

3° Se avrà asportato armi da fuoco o condotto via un cavallo.

Art. 143.

Se la diserzione è commessa da sott'ufficiali o caporali, o da chi sta scontando la pena della reclusione militare o del carcere militare, ovvero da un recidivo a' termini dell'articolo 49, la pena della diserzione semplice potrà estendersi sino a due anni.

Sarà inflitta la stessa pena ai soldati che avessero disertato da un corpo disciplinario o di punizione.

Art. 144.

Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 141 e 142 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la

pena in quella proporzione che a mente degli stessi articoli si ravviserà, secondo le circostanze, meritata; essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall'articolo precedente ove in essa concorra una o più delle circostanze prevedute negli accennati articoli 141 e 142.

Art. 145.

La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime, da cinque anni a quindici.

Art. 146.

In tempo di pace l'uffiziale, che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal corpo, distaccamento, instituto, stabilimento, od ufficio militari, al quale appartiene, o presso cui è comandato, potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla sua assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare.

Art. 147.

L'assenza di un uffiziale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pien diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre a ventiquattro ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.

Art. 148.

L'ufficiale che, senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual disertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo di guerra, secondo il caso.

Art. 149.

Se l'uffiziale si rese disertore con rottura, sforzamenti, o scalando le mura di una fortezza o di uno stabilimento militare, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre in ambo i casi la destituzione.

Art. 150.

Se l'uffiziale si rende disertore essendo di ser-

vizio armato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni; se in tempo di guerra, incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da sette a quindici.

Art. 151.

Qualora un uffiziale disertasse essendo capo di posto o comandante di truppa distaccata, la pena sarà della destituzione e di anni cinque a dieci di reclusione militare in tempo di pace, e di quindici a venti in tempo di guerra.

Art. 152.

Allorchè un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico o neutrale, sia essa, o non accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll'aumentare di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, purchè non si ecceda mai il massimo della pena prescritta.

Art. 153.

Sarà considerato disertore all'estero, a' termini dell'articolo precedente, il militare che colpevole dell'assenza, la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero, che trovandosi in paese estero, amico o neutrale, dal corpo cui appartiene, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore.

Art. 154.

La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo, coll'aumento di un grado in tempo di pace, e coll'aumento di due gradi in tempo di guerra, purchè però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni quindici; in tempo di guerra colla pena della morte, previa la degradazione.

Art. 155.

Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che avrà concorso in qualsiasi modo ad una diserzione, sarà sottoposta alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliata o favorita, il relativo aumento di pena, purchè il concorso di quelle circostanze si fosse da lui preveduto o potuto prevedere.

Art. 156.

Il militare che diserterà, asportando o dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo, o lo Stato, ovvero verso il

suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se poi una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

Art. 157.

Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque; e quella de' lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

Art. 158.

Le guardie del palazzo e gli invalidi rei di diserzione all'interno saranno cancellati dai ruoli, e se la loro diserzione trovasi accompagnata da circostanze costituenti per se stesse un reato, saranno loro inoltre applicate le pene per quel reato stabilite.

Saranno tuttavia soggetti alle pene in questo capo prescritte per la diserzione, qualora se ne rendano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prender parte in faccia al nemico.

Art. 159.

Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento instituto, stabilimento od ufficio militari cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

Art. 160.

Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Art. 161.

Le disposizioni del precedente articolo non saranno applicabili alla moglie; ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle, od affini in gradi eguali, o zii e nipoti del disertore.

la diversità dei casi, a termine degli articoli 34, 37 e 39.

Qualora la subornazione, non seguita da effetto, avrà avuto per oggetto il reato di diserzione, sarà applicata al colpevole la pena della diserzione diminuita secondo le circostanze da uno a tre gradi.

Art. 165.

Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate, allorchè si tratti di persone estranee alla milizia, ed il reato che tendevano a far commettere sia punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione.

Capo VII.

Dell'abuso d'autorità.

Art. 166.

Il militare che senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo assuma un comando, o il comandante che senza una speciale missione o autorizzazione e senza necessità ordini un movimento di truppe, sarà punito con la reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Quando nell'assunzione del comando vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite

Art. 167.

Quando il comando indebitamente assunto venga ritenuto contro l'ordine de' capi, la pena sarà della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Art. 168.

Il militare che, fuori dei casi di leggittima difesa di se stesso o di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 258, 259, 260 e 261, saranno rispettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Capo VIII.

Degli atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna.

Art. 169.

Il militare che costringerà l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salve le pene maggiori in caso d'altri speciali reati.

Art. 170.

Il militare che nell'esecuzione di un ordine, o di una consegna, commetterà senza autorizzazione o necessità, contro qualsiasi persona, vie di fatto che importino i reati contemplati negli articoli 257, 258, 259, 260, 261 e 266 del presente Codice, incorrerà nelle pene in detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione si potrà discendere a punizioni disciplinari..

Art. 171.

Il militare che chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senz'esservi astretto da necessità, farà uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito colla morte se

vi furono omicidio o ferite prevedute dall'art. 258, ovvero se più di cinque persone avranno riportato ferite contemplate negli articoli 259 e 260, o se il suo fatto sarà stato causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il comando.

Capo IX.

Delle ferite e percosse tra militari.

Art. 172.

Le ferite e percosse in rissa tra militari di grado eguale che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

Art. 173.

Le ferite e percosse di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con le pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Allo stesso modo si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari, essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia.

Capo X.

Della mutilazione volontaria.

Art. 174.

Il sott'ufficiale, caporale o soldato che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

Capo XI.

Dei reati di calunnia e di diffamazione.

Art. 175.

È reo di calunnia il militare, che a disegno di nuocere ad altro militare porgerà contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di competenza dei tribunali militari, di cui sappia essere questi innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente posto addosso od in luogo idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all'indizio di detti reati.

Art. 176.

Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi previa la degradazione.

La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione.

Art. 177.

Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo la sentenza d'assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia colla pena del reato in essa contemplato, diminuita però da due a tre gradi; nulla di meno questa pena non potrà mai essere inferiore a mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la summentovata diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi.

Art. 178.

Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi e co' modi sovraindicati avrà esposto un militare all'odio e disprezzo di altri militari.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva profferita in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di quest' articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare

Se il diffamato fosse superiore e il fatto non importasse il reato d'insubordinazione prevista dagli articoli 130, 131 e 132, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze.

Capo XII.

Del falso.

Art. 179.

Il militare che scientemente falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od all'amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle

armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà inflitta a chi per cose dipendenti dal proprio ufficio o per le quali avea un incarico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualunque che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovraindicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di quest'articolo.

Art. 180.

Nel caso che il danno eccedesse le lire cinquecento o che il colpevole fosse amministratore o contabile militare, la pena della reclusione ordinaria potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

Art. 181.

Chiunque appartenga al corpo sanitario militare, se, nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascerà ai militari, avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie od infermità, ovvero avrà aggravati i pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà punito colla destituzione, la quale potrà secondo i casi essere accompagnata del carcere militare.

Incorrerà nella stessa pena, se, nello scopo di far ammettere un individuo al servizio militare o di farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà, ne' suoi rapporti o certificati, malattie od infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio.

Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, la pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore di anni due.

Art. 182.

Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio soliti ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, sui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 179 e 180, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli.

Art. 183.

Il militare che si sarà procurato i veri sigilli marchi o bolli aventi alcuna delle destinazioni indicate nell'articolo precedente, e ne avrà fatto una fraudolenta applicazione od un uso pregiudicevole ai diritti od agli interessi dell'amministrazione militare o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti sì fatta loro qualità, sarà punito colla reclusione militare insino a tre anni, estensibile alla reclusione ordinaria.

Art. 184.

I militari che conscii delle falsità od alterazioni dei titoli od oggetti contemplati negli articoli 179, 182 e 183, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali reati stabilite, le quali potranno essere diminuite di un grado.

Art. 185.

Il militare che con fine colpevole avrà tolto, cancellato o fatto sparire i marchi, sigilli o bolli apposti sugli oggetti del materiale militare, sarà punito col carcere militare, ed anche con la reclusione militare estensibile a due anni.

Se il colpevole era responsabile di tali oggetti, la pena sarà della reclusione militare da anni due a cinque.

Art. 186.

Sarà punito col carcere militare, e secondo le circostanze colle pene stabilite nell'art. 184, il militare che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi o di false misure a danno dell'amministrazione, corpi od individui militari.

Art. 187.

Il militare che formerà falsi congedi temporari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti comunque regolarmente

spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Capo XIII.

Della prevaricazione e dell' infedeltà.

Art. 188.

Il militare che investito di funzioni amminstrative avrà trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, semprequando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue funzioni, e siano posti sotto l' immediata sua sorveglianza, e vi concorra il danno dell'amministrazione militare, del corpo o degli individui che lo compongono, sarà punito coi lavori forzati a tempo se il danno summentovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece sarà inferiore a tal somma, sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria, la quale non potrà mai essere minore di anni cinque se il danno eccede le lire cinquecento.

Le stesse disposizioni saranno applicate al militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che

si approprierà l' importo di vaglia postali a pregiudizio di militari.

Arr. 189.

Sarà punito conformemente al precedente articolo ed in proporzione del danno arrecato il militare che avrà usato frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle provviste destinate ad uso militare.

Art. 190.

Il militare incaricato di provvisioni, somministranze od imprese per conto d'un servizio militare qualunque, che lo avrà dolosamente fatto mancare, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena dei lavori forzati a tempo estensibile ai lavori forzati a vita, salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradimento; e in tempo di pace nella reclusione ordinaria non minore di anni cinque estensibile ai lavori forzati a tempo.

Qualora il servizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate saranno diminuite da uno a tre gradi.

Se invece un tale servizio sia mancato o ritardato per mera negligenza si applicherà nel primo ceso la pena della reclusione militare da due anni a sette, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi sei estensibile ad anni tre nell'accennata pena della reclusione militare.

Art. 191.

Il militare che avrà fatto traffico a suo profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi militari, collocandoli in imprestito od in qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

Art. 192.

Il militare che investito od incaricato di un comando o di funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati o con interposte persone prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione militare dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni quattro di reclusione militare.

Art. 193.

La stessa disposizione ha luogo contro il militare incaricato di un comando od investito delle funzioni di cui nell'articolo precedente, che prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia nel caso di dar ordini, di liquidar conti o di regolare e fare pagamenti.

Art. 194.

Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si aggiunge il danno fraudolentemente recato all'amministrazione militare, la pena sarà della reclusione ordinaria.

Art. 195.

Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

Alle stesse pene soggiaceranno quei militari che chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi od animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità.

Art. 196.

Se le frodi di cui nel precedente articolo fossero di natura tale da nuocere alla salute dei militari, la pena sarà quella della reclusione ordinaria, od anche dei lavori forzati, estensibile ad anni quindici.

A dette pene andrà pure soggetto il militare

colpevole di avere scientemente comprate o distribuite carni provenienti da animali infetti da malattie contagiose; ovvero carni ed altri commestibili o bevande corrotte o guaste e nocevoli.

Art. 197.

Il militare che scientemente avrà somministrato foraggi guasti, corrotti od alterati sarà punito colla reclusione ordinaria.

Alle stesse pene di cui nell'art. 195 soggiaceranno coloro che contro verità dichiareranno di buona qualità foraggi od altri generi destinati al mantenimento dei cavalli addetti al servizio dell'esercito.

Art. 198.

Il militare che, senza autorizzazione ed in vista di un benefizio; sostituirà alle monete o valori, che avrà ricevuti, altre monete o valori differenti, sarà punito col carcere militare.

Art. 199.

Il militare incaricato delle funzioni di portalettere che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti a militari, sarà punito col carcere militare, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni due, e senza pregiudicio delle maggiori pene se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato.

Capo XIV.

Della corruzione.

Art. 200.

Il militare che nell'esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del prioprio ufficio, sarà punito colla destituzione se uffiziale, e col carcere militare se sott'uffiziale o caporale.

Art. 201.

Il militare che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni: questa pena non sarà minore d'anni due e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è uffiziale.

Art. 202.

Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di qualche reato, il militare investito di funzioni giudiziarie, o addetto al servizio dell'amministrazione della giu-

stizia militare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci.

Art. 203.

Se per effetto della corruzione è seguita condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

La pena di morte avrà luogo previa la degradazione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

Art. 204.

I militari autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro i militari stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto.

Art. 205.

Se la corruzione sia solo stata tentata e non abbia auvto alcun effetto, i militari, autori di questo tentativo, saranno puniti col carcere militare.

Art. 206.

Non saranno mai restituite al corruttore le cose

da esso donate, nè il loro valore; ma ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

Capo XV.

Disposizioni relative ai tre capi precedenti, e ad alcune trasgressioni in materia di servizio o di amministrazione militare.

Art. 207.

Se il danno derivato dalla falsità, prevaricazione, infedeltà o corruzione, di cui nei tre capi precedenti, o che fosse potuto derivare, sarà stato minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi.

Art. 208.

I militari che in numero di due o più rilasceranno attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari senza richiesta o permesso dell'autorità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei.

Art. 209.

Il militare chiamato a far parte di un Tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimonio avanti lo stesso Tribunale od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che

senza legittima causa non si presenta o si rifiuta di deporre, sarà punito con due a sei mesi di carcere militare.

Potrà tuttavia secondo i casi essere punito con pene disciplinari.

Art. 210

Il militare che esercita un' arte od una professione, e che legittimamente chiamato ricusa di presentarsi all' autorità giudiziaria militare a dare il suo giudizio o prestare l' opera sua, sarà punito col carcere militare estensibile a sei mesi.

Art. 211

Incorrerà nella stessa pena qualunque uffiziale del corpo sanitario militare che non notificherà all' autorità militare, da cui dipende, entro le ore ventiquattro, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque per cui abbia prestati i soccorsi dell' arte.

Capo XVI.

Della vendita, pegno od alienazione qualunque di effetti militari.

Art. 212.

Il sott' uffiziale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permu-

tato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinari, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

Art. 213.

In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sott'uffiziale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienati oggetti di armamento munizioni da guerra, effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del Corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due.

Quest' ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

Capo XVII.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite.

Art. 214.

Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare.

Art. 215.

Se il valore della cosa rubata è maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento, sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.

Art. 216.

Il furto ovunque commesso dal soldato verso il superiore al cui servizio personale si trovi addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello di cosa il cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

Art. 217.

Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall' art. 214, o negli arsenali, o in qualunque officina o magazzino de-

stinati anche momentaneamente ad usi militari, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Ove il valore della cosa rubata sia maggiore delle lire cinquanta e non ecceda le lire cinquecento, si applicherà la detta pena da tre anni a sette.

Se il valore della cosa rubata ecceda le lire cinquecento, o il furto sia stato commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

Art. 218.

Qualora, nei casi previsti dai due precedenti articoli, concorrano due o più delle circostanze in essi accennate, le pene saranno aumentate di un grado.

Art. 219.

I condannati per furto dai tribunali ordinari o militari a pene che non gli escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare.

Al servizio prestato in tale corpo non sarà applicabile il disposto dell'articolo 162 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Art. 220.

I reati di truffa, abuso di confidenza ed appropriazione indebita commessi da un militare a danno

di altro militare saranno puniti nel modo seguente, salvo sempre le pene maggiori se vi è reato di falso o di prevaricazione:

1° Col carcere militare, se il danno non eccede le lire cinquanta;

2° Colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il danno è maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento;

3° Colla reclusione militare non minore di cinque anni estensibile a dieci, qualora il danno ecceda le lire cinquecento.

Art. 221.

Le pene stabilite nel precedente articolo saranno sempre aumentate di un grado quando il reato sia stato commesso a danno delle amministrazioni o dei corpi militari.

Art. 222.

I caratteri dei reati di truffa, di abuso di confidenza e di appropriazione indebita sono definiti nelle relative disposizioni del Codice penale comune del 1859.

Art. 223.

Il militare che, previa intelligenza cogli autori dei reati previsti negli articoli precedenti, ricetterà danaro od altre cose rubate o truffate, oppure le comprerà, o s' intrometterà per farle vendere, sarà punito come complice negli stessi reati.

Se non vi fu previa intelligenza, la pena sarà del carcere estensibile alla reclusione militare.

Art. 224.

I militari che in caserma, o in altri luoghi di loro stanza, benchè momentanea, abbiano trovato danaro od altri oggetti smarriti, e non ne abbiano fatto entro le ventiquattro ore la consegna ai proprii superiori, saranno puniti col carcere militare.

Art. 225.

I furti contemplati dall'art. 214, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi militari, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, senza formale giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni.

Art. 226.

Nella stessa guisa si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza.

Capo XVIII.

Dell' incendio e del deterioramento di edifici, opere ed oggetti militari.

Art. 227.

È punito di morte, previa degradazione, il militare il quale avrà volontariamente appiccato il fuoco ad edifizi, magazzini od opere militari, arsenali, cantieri, officine o navi dello Stato, o gli avrà distrutti col mezzo di una mina o d'altra esplosione qualunque.

Se però non vi fu, o il colpevole non era in grado di conoscere che vi fosse pericolo prossimo della morte di qualche persona, o se il danno non ha ecceduto le lire cinquemila, la pena sarà diminuita di uno a due gradi.

Art. 228.

Il militare che avrà volontariamente, con mezzi diversi da quelli accennati nell'articolo precedente, distrutto o guastato edifici, magazzini od opere militari, arsenali, cantieri, officine o navi dello Stato, se il danno è di lire cinquecento o al di là, sarà punito colla reclusione militare non minore di cinque anni.

Se il danno, inferiore alle lire cinquecento, supera le lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da tre anni a cinque.

Se i fatti contemplati in questo articolo avranno occassionato la morte, ferita o lesione di qualche persona, la pena potrà essere estesa ai lavori forzati a tempo.

Art. 229.

Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziari dell'autorità militare, incorrerà nella pena della reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

Art. 230.

La stessa pena sarà applicata al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserma, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all'amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli.

Art. 231.

Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli, escluso il caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 228, il danno sia di lire cinquanta o meno, la pena sarà del carcere militare, estensibile ad anni due di reclusione militare.

Art. 232.

Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza o per omissione di osservanza dei regolamenti mi-

litari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

Capo XIX.

Disposizioni relative alle assise militari ed onorificenze.

Art. 233.

Il militare che avrà pubblicamente portato assise, distintivi di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.

Art. 234.

Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se uffiziale, ed in quella della rimozione dal grado se è sott'ufficiale, o caporale, oltre le pene stabilite dal diritto comume.

Capo XX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

Art. 235.

In tempo di pace allorchè con militari concorrono in qualsiasi modo persone estranee alla milizia

a commettere un reato militare, ovvero è da tali persone commesso, non saranno ad esse applicabili le disposizioni del presente Codice, che quando il reato non sia preveduto dal Codice penale comune.

In questo caso le pene stabilite contro militari saranno, quanto alle persone estranee alla milizia, diminuite di un grado; questa diminuzione potrà inoltre essere estesa a due o tre gradi secondo le circostanze.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi in cui il presente Codice impone pene speciali alle persone estranee alla milizia.

Art. 236.

In tempo di guerra e pei reati riservati alla competenza dei tribunali militari, le persone estranee alla milizia che commetteranno o concorreranno con militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, andranno sottoposte alle pene nel medesimo inflitte.

Art. 237.

Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia modo acquistato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenta di qualunque specie, bagagli ed altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano munite del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, sarà,

oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro se le cose comprate o ritenute siano di un valore non eccedente le lire cinquanta, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tale valore.

Art. 238.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse.

Art. 239.

Qualunque persona che incorra nel reato previsto dall'art. 79 sarà punita in conformità del medesimo.

Art. 240.

Le persone estranee alla milizia che avessero assunto l'incarico di cui negli articoli 108 e 109, e che fossero incorse in altro dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene, le quali, secondo le circostanze, potranno diminuirsi di uno o due gradi.

Art. 241.

Qualora persone estranee alla milizia concorrano con militari nei reati previsti negli articoli 114, 118, 119, e 120, o nel reato d'insubordinazione contemplato negli articoli 125 e 130, esse andranno soggette al minimo delle pene in questo Codice prescritte, le quali saranno ulteriormente diminuite da due a quattro gradi.

Art. 242.

Tuttavia se il fatto, in cui le persone estranee alla milizia concorsero, costituisce reato punito con pene maggiori, a' termini del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate.

LIBRO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Capo I.

Dello stato di guerra e suoi effetti.

Art. 243.

Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con Decreto Reale.

Art. 244.

Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite coll'accennato Decreto Reale.

Art. 245.

L'applicazione delle stessi leggi potrà con Decreto Reale essere estesa ad una riuniune di truppe

accampate, accantonate, o distaccate per formare un campo.

Art. 246.

Allorchè il territorio di una divisione o sotto-divisione militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a distanza minore di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel territorio o piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in istato di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione.

Art. 247.

Questo stato di guerra cesserà alloraquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia; tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli assedianti sieno state distrutte e le brecce riparate o poste in istato di difesa.

Art. 248.

L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emani reale decreto in contrario.

Art. 249.

Quando sarà dichiarato lo stato di guerra pre-

veduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dall'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi.

Art. 250.

Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non contemplano espressamente il tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo.

Art. 251.

Il generale comandante in capo, ovvero il comandante di un corpo di esercito o di una fortezza assediata, che non sia in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando.

Capo I.

Dell' incendio, devastazione, omicidio, ferite percosse, e dei reati contro le pubbliche autorità.

Art. 252.

Colui che senza un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio, sarà punito di morte, previa la degradazione; nondimeno se la casa od edifizio non saranno abitati, o il danno non eccederà le lire cinquecento, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tende, baracche, magazzini, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste sì da guerra che da bocca.

Art. 253.

Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nell'articolo precedente distruggerà o guasterà, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati nel detto articolo, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità, per cui ne possa venire danno all'esercito, ad una parte di esso od allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guasti monumenti o la totalità od anche una parte d'oggetti di scienze o d'arti esistenti in pubbliche o in private collezioni, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati.

Tuttavia, se il danno non eccede le lire cinquecento o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 254.

L'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.

L'omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte, previa degradazione.

Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, d'infaticidio, di venefizio, o quando l'omicidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una brutale malvagità, o è commesso per altrui mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di fa-

vorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori o complici degli stessi reati.

Art. 255.

L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni.

Art. 256.

Se la provocazione fu fatta con percosse o con minacce a mano armata, con violenze o con ingiurie gravi, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi.

Art. 257.

L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

Art. 258.

Le ferite e percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al reato, sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguìta entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle

ferite e percosse, ma per causa preesistente, o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno a due gradi.

Art. 259.

Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio, od al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a venti anni.

Quando per effetto di dette ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore d'anni dieci.

Art. 260.

Allorchè le ferite o le percosse volontarie avranno prodotto rottura di ossa od in una coscia, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio o di qualche membro, o porteranno debilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o renderanno deforme l'aspetto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 261.

Se nei casi previsti nell'articolo 259 vi sarà premeditazione, prodizione od agguato, si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore

d'anni quindici; nei casi invece contemplati nell'articolo precedente s'incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

Art. 262.

Qualora le ferite o percosse di cui negli artisoli 259 e 260 siano state commesse in rissa o nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

Art. 263.

Qualora le ferite o le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 259 e 260, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà stata premeditazione, prodizione od agguato, si infliggerà la detta pena da due anni a sette.

Concorrendovi invece le circostanze attenuanti accennate nell'art. 262, la pena sarà del carcere militare, e potrà eziandio discendersi a pene disciplinari a' termini dell'art. 173.

Art. 264.

Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco, per offendere, ancorchè non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque.

Art. 265.

Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, a'termini dell'articolo 258, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio; ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 259 e 260 non si conoscesse il preciso autore della ferita o percossa, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percossa, saranno puniti colla reclusione militare, od anche col carcere militare, avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

Art. 266.

Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

Art. 267.

Non v'è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge o comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa.

Art. 268.

Saranno rei di ribellione alla giustizia, i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualsiansi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge, o d'un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato.

Art. 269.

La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in riunione di dieci o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero rispettivamente incorsi per le circostanze di quel fatto, o per altri speciali reati.

Capo III.

Dello stupro, del ratto, e degli atti di libidine contro natura.

Art. 270.

Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati

a vita, secondo le circostanze del luogo e la qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento:

1° Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2° Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

Se lo stupro si commetterà sopra una minore di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante ferite o percosse, potrà essere inflitta la pena di morte, previa degradazione; questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà cagionata la morte della stuprata: anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'articolo 258.

Art. 271.

Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

Art. 272.

Il ratto violento delle persone minori degli anni quattordici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette.

Art. 273.

I reati di libidine contro natura commessi con violenza, conformemente all'articolo 270, saranno

puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o siasi sporta querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella d'anni dieci di lavori forzati.

Capo IV.

Della grassazione, della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, del furto, delle truffe o frodi.

Art. 274.

Il colpevole di grassazione, o di rapina di denari o di effetti sarà punito colla pena di morte, previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minacce nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

Art. 275.

Il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che senz'ordine se ne sarà reso colpevole, sarà punito colla morte.

Art. 276.

Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte, previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.

Art. 277.

Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se il reato fu commesso con minacce o violenze, la pena non sarà minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio.

Art. 278.

Il colpevole di busca sarà punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari.

L'uffiziale che, potendolo, non l'avrà impedita, incorrerà nella pena del carcere militare accompagnata dalla dimissione.

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni e sempre accompagnata dalla destituzione.

Art. 279.

Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o maltrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque, estensibile ad anni sette se il colpevole è uffiziale, e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati.

Art. 280.

Il furto previsto dall'art. 214 sarà punito secondo i casi, o con le pene nello stesso articolo stabilite, o con quelle degli articoli 215 e 216, in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto coll'art. 250.

Il furto di cui nell'art. 217 sarà pure punito colle pene in esso stabilite, coll'aumento di un grado.

Art. 281.

Sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette il furto commesso:

1° Da un domestico a danno del suo padrone o delle persone con esso lui conviventi;

2° Dagli ospiti nel luogo ove si riceve ospitalità o alloggio, oppure verso gli ospiti da colui

che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia, o da persone inservienti nella stessa;

3° Da un locandiere, albergatore, oste, vetturale o barcaiuolo, o da alcuno degli individui della loro famiglia, o loro servi od impiegati qualsiansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4° Da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque in luogo a cui sia ammesso liberamente per ragione della sua professione, mestiere od impiego.

Art. 282.

Sarà applicata la stessa pena;

1° Se il furto ebbe luogo in occasione di incursione di nemici, di incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, di inondazione o di altra grave calamità;

2° Se fu commesso con introdursi di notte tempo in casa abitata da persone estranee alla milizia;

3° Se seguì in luogo destinato al culto pubblico.

Art. 283.

Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli articoli 215, 216 e 217, la pena dovrà essere aumentata di un grado.

Art. 284.

I reati di truffa, appropriazione indebita od abuso di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, l'appropriazione indebita o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

Capo V.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

Art. 285.

Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio, sarà punito coi lavori forzati a tempo.

Art. 286.

Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimonio che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimonio dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di uno o due gradi.

Art. 287.

Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei tribunali militari importanti pene minori di quelle accennate nell'art. 285, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.

Art. 288.

I perti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli.

Art. 289.

I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sovra fatti dei quali risultassero informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare estensibile alla reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 290.

Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subordinatori, istigatori ed altri complici nei reati sovraindicati coll'aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi stato abuso di autorità, siasi usato inganno o fatta violenza.

Capo VI.

Dei prigionieri in guerra.

Art. 291.

I prigionieri di guerra, che si rendessero colpevoli di ammutinamento o di rivolta, saranno puniti di morte.

Qualora fra gli ammutinati od i rivoltosi si trovino graduati od istigatori principali, la detta pena potrà essere ad essi soltanto applicata.

I gradi saranno stabiliti dalle cartelle di scambio.

Art. 292.

Alla stessa pena andranno soggetti gli uffiziali prigionieri di guerra che contro la data fede fossero ripresi colle armi alla mano.

PARTE SECONDA

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA.

LIBRO PRIMO

DELLA PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI PACE.

TITOLO I.

Della costituzione dei tribunali militari.

Art. 293.

La giustizia penale militare per l'esercito sarà amministrata:

1° Da commissioni d'inchiesta;

2° Da tribunali militari territoriali;

3° Da tribunali militari presso le truppe concentrate;

4° Dal tribunale supremo di guerra e marina.

Capo I.

Della composizione dei tribunali militari territoriali, dei tribunali militari presso le truppe concentrate, e delle commissioni d'inchiesta.

Art. 294.

In quei capi-luoghi di divisione militare territoriale che verranno designati con Decreto Reale vi

sarà un tribunale militare permanente, la cui giurisdizione si eserciterà sulle divisioni designate pure con Reale Decreto.

Art. 295.

Il tribunale militare sarà composto di un colonnello, od in difetto di un luogotenente colonnello presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno uffiziali superiori e gli altri capitani.

Mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggior anzianità ne farà le veci.

La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli articoli 300 e 312.

Art. 296.

Per ogni tribunale militare saranno designati tra gli uffiziali superiori o almeno fra'capitani quattro giudici supplenti, salvo che il servizio della giustizia ne consigli un maggior numero.

Art. 297.

Per la validità delle deliberazioni del tribunale militare è necessario il concorso dei sei giudici che lo compongono.

Mancando alcuno di essi, si chiameranno invece uno o più dei supplenti.

Il presidente potrà inoltre, prima di aprire il dibattimento, chiamare uno o più supplenti ad intervenire alle sedute del tribunale. Non potranno questi tuttavia prender parte alla votazione, tranne

che a titolo di complemento, stante un impedimento qualunque sopraggiunto ai giudici ordinari.

Art. 298.

Un capitano ovvero un uffiziale subalterno compierà presso ogni tribunale militare le funzioni di istruttore: potranno i medesimi essere scelti fra gli uffiziali in ritiro.

Nei luoghi ove un solo istruttore sia ravvisato insufficiente, potranno essere nominati degli aggiunti, i quali saranno pure scelti fra gli uffiziali.

Art. 299.

Presso ogni tribunale militare vi sarà un avvocato fiscale militare con uno o più sostituiti: sì l'uno che gli altri dovranno essere laureati in legge.

Art. 300.

Presso ogni tribunale militare vi sarà una commissione d'inchiesta composta di un uffiziale superiore presidente e di due capitani.

Due altri capitani saranno destinati in qualità di supplenti.

Art. 301.

I giudici dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta e i loro supplenti saranno scelti tra gli uffiziali in servizio effettivo.

Art. 302.

Ciascun tribunale militare avrà un segretario ed uno o più sostituiti, i quali dovranno pure eserci-

tarne le funzioni presso l'istruttore, il pubblico ministero e la commissione d'inchiesta.

Art. 303.

Le nomine degli uffiziali istruttori e loro aggiunti, dell'avvocato fiscale militare e de' suoi sostituiti, saranno fatte con Decreto Reale.

In egual modo saranno nominati i segretari e loro sostituiti.

Art. 304.

La designazione degli uffiziali che dovranno sedere come giudici nelle commissioni d'inchiesta, e nei tribunali militari è fatta dai comandanti generali delle divisioni nelle quali ha sede il tribunale, seguendo l'ordine di anzianità tra gli uffiziali in esse residenti, i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del tribunale militare.

La indicazione degli uffiziali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servizio.

Nessuno di quegli uffiziali compresi nella lista, ai quali spetta di essere designati giudici, può essere ommesso dal comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'uffizio, se non per grave impedimento riconosciuto con motivata decisione dello stesso comandante generale.

La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

Art. 305.

L'ufficio dei giudici titolari o supplenti è permanente, e dura un biennio dalla data della designazione.

Tuttavia essi cesseranno dalle loro funzioni se non avranno più residenza nella divisione o sottodivisione, se saranno promossi a grado superiore, o se incorreranno nella sospensione, o privazione del grado.

Mancando per qualsivoglia motivo alcuno fra i giudici o supplenti, il nominato in sua vece durerà in funzioni per quel tempo che restava a compiersi da colui al quale fu sostituito.

Art. 306.

Tutti i giudici delle commissioni d'inchiesta, dei tribunali militari e del tribunale supremo di guerra, non che il segretario ed i suoi sostituiti, e gli uffiziali istruttori ed il pubblico ministero, presteranno in occasione della prima adunanza, ed in ogni evento prima di entrare in funzioni, il giuramento, in corformità dell'articolo 382; il presidente nelle mani del tribunale, e gli altri uffiziali nelle mani del presidente stesso.

La formola sarà la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re e di osservare lo
« Statuto e le altre leggi dello Stato, e di adempiere
« lealmente e da uomo d'onore alle funzioni di. . . »

Si farà del tutto constare con apposito verbale.

Art. 307.

Nessuno potrà far parte di una commissione

d'inchiesta o di un tribunale militare se non ha compiuto l'età d'anni venticinque

Art. 308,

Non potranno sotto qualunque titolo sedere in una commissione d'inchiesta o in un tribunale militare, nè esercitare le funzioni del pubblico ministero, nè concorrere all'istruzione coloro:

1° Che saranno tra loro parenti od affini insino al grado di zio e nipote inclusivamente;

2° Che saranno parenti od affini coll'accusato insino al quarto grado inclusivamente;

3° Che nei cinque anni preceduti al giudizio da promuoversi avranno sofferto un procedimento penale per cause relative all'imputato; o che avranno attualmente od avranno avuto nei sei mesi preceduti una lite civile coll'imputato;

4° I creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa;

5° Gli eredi presuntivi o donatori dell'imputato;

6° Il militare che in qualsiasi modo sia stato offeso o siasi tentato di offendere col reato; gli uffiziali della compagnia a cui appartiene l'incolpato; gli uffiziali che avranno avuto una personale e diretta ingerenza nella repressione disciplinare dello stesso reato.

Art. 309.

L'uffiziale che abbia concorso all'istruzione, od al giudizio della commissione d'inchiesta, e chiunque

abbia deliberato come giudice su di un reato, non potrà più far parte, nello stesso procedimento, nè di un tribunale militare, nè del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 310.

I difensori potranno essere scelti fra i capitani e gli uffiziali subalterni che trovinsi di guarnigione nel luogo ove siede il tribunale militare, o fra gli avvocati patrocinanti.

Art. 311.

Nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i tribunali militari, sia per un campo di esercizio, sia per altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto Reale presso il generale comandante delle stesse truppe, uno o più tribunali, secondo le basi stabilite colle precedenti disposizioni.

In questo caso le funzioni del pubblico ministero e del segretario potranno, con Decreto Reale, essere affidate a capitani od uffiziali subalterni.

Capo II.

Della composizione dei tribunali militari speciali per giudicare gli ufficiali.

Art. 312.

Dovendosi sottoporre a giudizio un ufficiale qualunque, il tribunale militare sarà composto secondo

il grado dell'accusato, in conformità della tabella seguente:

Grado dell'Accusato	Grado del Presidente	Grado dei Giudici
1. Ufficiale subalterno	Maggior Generale	Un Colonnello o Luogotenente Colonnello Due Maggiori Due Capitani
2. Capitano	Maggior Generale	Due Colonnelli o Luogotenenti Colonnelli Tre Maggiori
3. Maggiore	Luogotenente Generale	Due Maggiori Generali Tre Colonnelli o Luogotenenti Colonnelli
4. Luogotenente Colonnello	Luogotenente Generale	Tre Maggiori Generali Due Colonnelli
5. Colonnello	Luogotenente Generale	Cinque Maggiori Generali
6. Maggior Generale	Generale	Tre luogotenenti Generali Due Maggiori Generali anziani all'accusato
7. Luogotenente Generale e Generale	Generale	Tre Generali Due Luogotenenti Generali

Art. 313.

Il tribunale militare da eleggersi in conformità

della precedente tabella siederà in Firenze per le divisioni di Firenze, Livorno, Perugia Bologna, Ancona e Cagliari; in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari e Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia e pei comandi generali delle città e fortezze di Mantova e Venezia; in Torino per le divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza.

Art. 314.

Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal n° 1 al n° 5 inclusivamente di detta tabella, il tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

Nel caso che il numero degli uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nell'estrazione tutti gli uffiziali del grado medesimo della divisione più vicina.

L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e de' comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il tribunale, nonchè del pubblico ministero.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della ta-

bella, i giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato.

In difetto di uffiziali generali che abbiano il grado od anzianità menzionati nell'indicata tabella, si prenderanno nello stesso grado ancorchè meno anziani, e mancando questi, nel grado immediatamente inferiore.

Art. 315.

Nella formazione dei tribunali militari, di cui all'art. 312, saranno pure eletti due supplenti, secondo le norme ivi stabilite.

Art. 316

L'istruttore, il pubblico ministero, la commissione d'inchiesta, e il segretario del tribunale militare permanente eserciteranno le rispettive loro funzioni presso questi tribunali speciali.

Nulladimeno gli atti dell'istruzione preliminare saranno fatti dall'istruttore del luogo del commesso reato o dagli uffiziali contemplati nell'art. 353.

Capo III.

Della composizione del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 317.

Il tribunale supremo di guerra e marina avrà sede nella capitale, e sarà composto di un presi-

dente militare e di otto giudici, tre militari, tre consiglieri di Stato e due presidenti di sezione o consiglieri della corte d'appello.

Saranno inoltre nominati cinque supplenti, due militari e tre fra i consiglieri di Stato e della corte d'appello.

Art. 318.

Il presidente non potrà essere di grado minore di luogotenente generale, o di vice ammiraglio. I giudici militari saranno uffiziali generali in attività di servizio, in disponibilità od in ritiro. Dei tre giudici militari ordinari due saranno scelti dall'esercito, uno dalla marina. I supplenti militari apparterranno l'uno alla prima, l'altro alla seconda delle due armate.

In mancanza del presidente supplirà l'uffiziale più anziano.

Art. 319.

Per la validità delle deliberazioni del tribunale supremo di guerra e marina basterà il concorso di sette giudici, de' quali tre militari, compreso il presidente, e quattro non militari. In questo caso uno de' giudici militari dovrà sempre appartenere a quella armata di cui fa parte l'imputato.

Quando il tribunale supremo sarà chiamato a pronunciare sui conflitti sollevati fra tribunali dell'esercito e i tribunali della marina, dovranno, per

la legalità dell'adunanza, intervenirvi quattro membri militari, compreso il presidente (una metà de' quali apparterrà all'esercito, l'altra all'armata), e cinque de' membri civili.

Art. 320.

Le funzioni del pubblico ministero saranno presso il tribunale supremo esercitate da un avvocato generale militare e da due o più sostituiti.

Art. 321

Il tribunale supremo avrà un segretario con due o più sostituiti, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all'uffizio dell'avvocato generale.

Le nomine dei giudici componenti il tribunale supremo, non chè quelle dell'avvocato generale, del segretario e dei loro sostituiti saranno fatte per Decreto Reale sulla proposta del ministro della guerra e di quello della marina, previo concerto col ministro dell'interno quanto ai giudici da nominare fra i consiglieri di Stato, e col guardasigilli quanto a quelli che si debbano nominare fra i presidenti e consiglieri della corte d'appello.

L'ufficio di giudice conferito colle nomine suddivisate è permanente e durerà finchè gli eletti o non siano destinati ad altre funzioni fuori della capitale od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina.

Art. 322.

Potrà essere scelto a difensore avanti al tribunale supremo di guerra e marina uno degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla corte di cassazione, o alla corte d'appello sedente nella capitale.

TITOLO II.

Della competenza.

Capo I.

Delle persone soggette alla giurisdizione militare.

Art 323.

Sono soggetti alla giurisdizione militare:

1° Tutti i militari appartenenti all'esercito di qualunque grado tanto in servizio attivo che sedentario;

2° Gli uffiziali in disponibilità od in aspettativa;

3° Gli invalidi incorporati;

4° Tutti gli individui che sono per provvedimento organico assimilati ai militari;

5° I disertori;

9° I militari che stanno scontando le pene della reclusione militare o del carcere militare.

Continueranno ad essere soggetti a questa giu-

risdizione i militari che durante il loro servizio avessero commesso un reato militare, ancorchè lo stesso sia scoperto o dia luogo al procedimento dopo che non appartengono più alla milizia.

Art. 324.

Gli uffiziali ed i loro assimilati, ancorchè si si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdiziòne militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare od assimilato a militare vi è sottoposto, ancorchè goda di una licenza temporaria, dalla data dell'assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto.

Art. 325.

I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

Tuttavia, quanto ai sott'uffiziali, caporali soldati, o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del loro domicilio.

I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti.

Art. 326.

Le disposizioni del presente Codice saranno applicabile alle persone appartenenti al militare servizio, benchè poscia si scopra la nullità dell'assento o la loro incapacità.

Art. 327.

Sono parimenti soggette al presente Codice le truppe appartenenti all'armata navale pel tempo che sono chiamate a fare il loro servizio a terra.

Saranno invece sottoposte alle leggi penali militari marittime le truppe appartenenti all'esercito durante l'imbarco od il servizio a bordo sovra legni da guerra o da trasporto.

Capo II.

Norme generali sulla competenza dei tribunali militari.

Art. 328.

La cognizione di un reato appartiene al tribunale militare del luogo in cui fu commesso.

Qualora siano concorse in tale reato persone appartenenti all'esercito ed altre all'armata, la cognizione ne spetterà al tribunale, o militare o marittimo, del territorio o giurisdizione in cui seguì il reato.

Art. 329.

Se il luogo del commesso reato non è conosciuto, sarà preferito il tribunale militare nel cui distretto seguì l'arresto dell'imputato, a meno che dall'uffiziale istruttore presso altro tribunale militare fosse già stato rilasciato mandato di comparizione o di cattura.

Art. 330.

Se il reato è stato incominciato in un luogo e consumato in un altro, la cognizione apparterrà al tribunale militare del luogo del reato consumato.

Art. 331.

Qualora il reato sia stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione.

La prevenzione rimane stabilita dal mandato di cattura o di comparizione.

Art. 332.

Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di tribunali militari diversi, la cognizione apparterrà a quel tribunale nel cui distretto il reato più grave, od in difetto in maggior numero dei reati, sarà stato commesso.

Se i reati sono della stessa qualità ed in egual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, l'avvocato fiscale militare trasmetterà i documenti col suo

avviso all'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra. Questo tribunale designerà chi dovrà conoscerne.

Art. 333.

Ove il reato sia seguito all'estero, ne conoscerà il tribunale, nella giurisdizione del quale verrà fatta la consegna dell'imputato o ne seguirà l'arresto.

Art. 334.

In caso di concorso fra più militari di grado diverso in un reato o in più reati, fra i quali siavi connessità, sarà la causa deferita al tribunale instituito per giudicare il più elevato in grado.

Art. 335.

Il reato di diserzione semplice, qualora l'identità della persona dell'accusato non sia niegata, sarà di competenza del tribunale militare nella cui giurisdizione seguì l'arresto, la consegna o la spontanea costituzione.

Se l'identità è contestata o se trattasi di diserzione qualificata, la cognizione del reato appartiene al tribunale militare ove è stanziato il corpo al quale è ascritto l'imputato.

Se il disertore non fa parte di un corpo militare qualunque, la cognizione del reato è devoluta al tribunale militare del luogo in cui doveva prestare il suo servizio al tempo della diserzione.

Nei casi contemplati dai due precedenti alinea l'avvocato fiscale militare potrà ove l'interesse della giustizia il richieda, trasmettere gli atti col suo parere all'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra, perchè quest'ultimo designi il tribunale che dovrà giudicare.

Art. 336.

Allorchè siavi conflitto di giurisdizione fra due o più tribunali militari dell'esercito, o fra detti tribunali ed uno o più tribunali militari marittimi, la decisione di esso apparterrà al tribunale supremo di guerra e marina.

Qualora invece il conflitto sorga fra un tribunale militare e un tribunale o magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla corte di cassazione.

Capo III.

Dell'ordine dei giudizi nel concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.

Art. 337.

Allorchè in uno e più reati previsti nel presente Codice vi sia complicità o connessità fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi per tutti gli imputati spetterà ai tribunali o magistrati ordinari.

Art. 338.

Se un militare avrà commesso uno o più reati militari, ed uno o più reati di competenza ordinaria e fra gli uni e gli altri siavi connessità, il giudizio di essi apparterrà al tribunale o magistrato ordinario.

Se tuttavia la pena dovuta al reato o reati di gius comune fosse di polizia o del carcere non maggiore di un anno, e quella imposta pel reato o reati militari fosse della reclusione militare non minore di anni cinque, in tal caso giudicherà il tribunale militare, e se pronuncierà condanna a detta pena, quella stabilita dal gius comune s'intenderà assorbita.

Art. 339.

Nel concorso di reati, spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria, e gli altri a tribunali militari, qualora siano tutti rispettivamente punibili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precederà il giudizio del reato che è devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ove in questo giudizio sia pronunciata l'assolutoria, o sia inflitta una pena minore di quelle sovra indicate, i tribunali militari conosceranno dell'altro reato.

Art. 340.

Ove concorrano reati di competenza ordinaria, ed altri di competenza militare, ciascuno dei quali sia punibile con pene diverse, dovrà dal tribunale

competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al tribunale competente per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirli in conformità dell'art. 46.

Art. 341.

Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devolute alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del tribunale ordinario.

Art. 342.

I carabinieri reali e ogni altro militare, che legalmente richiesti di un servizio dall'autorità civile avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

I carabinieri reali e ogni altro militare, che nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato.

Capo IV.

Della competenza del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 343.

Il tribunale supremo di guerra e marina è destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le

sentenze emanate dai tribunali militari, e contro le sentenze delle commissioni d'inchiesta nei casi previsti dall'art. 431.

Lo stesso tribunale statuirà inoltre, conformemente a quanto è prescritto nel presente Codice, nei casi di conflitto, revisione o di designazione di tribunali militari.

Art. 344.

Si farà luogo al ricorso per nullità:

1° Se non siansi osservate le disposizioni di legge concernenti la costituzione del tribunale e la campetenza;

2° Quando non siasi osservata qualcuna tra le disposizioni dal presente Codice sancite a pena di nullità;

3° Se non siavi pronunciato su di una requisitoria del pubblico ministero o su di un'istanza dell'accusato o del difensore;

4° Se con la sentenza difinitiva non siasi statuito su tutti i capi delle conclusioni del pubblico ministero o dell'accusato o del suo difensore, la esplicita decisione dei quali capi fosse necessaria per la giustificazione del giudicato;

5° Se il fatto apposto all'accusato non era punibile giusta il presente Codice, o aveva cessato d'esserlo;

6° Se la sentenza che pronunziò non esservi

luogo a procedere sia stata emanata nella supposizione della insistenza di una legge vigente;

7° Se la sentenza abbia violato la legge nella qualificazione del reato o nell'applicazione della pena, ritenuti i fatti quali sono posti come costanti, nella sentenza medesima;

8° Se vi sia contraddizione tra più capi della sentenza, o violazione della cosa giudicata.

Art. 345.

Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge impone al reato, non si potrà chiedere l'annullazione della sentenza per la ragione che sia occorso errore nella citazione dell'articolo di legge con la stessa applicato.

Capo V.

Attribuzioni del pubblico ministero.

Art. 346.

L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina ha la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero della giustizia militare.

Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari dell'esercito hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo uffizio.

Art. 347.

Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti e censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

Il ministro della guerra può inoltre chiamarli a sè, affinchè rispondano dei fatti ad essi imputati che riguardino il servizio dalla giustizia militare, e sospenderli dalle loro funzioni, previo avviso dell'avvocato generale militare.

La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di quindici giorni, ne maggiore di un anno.

Art. 348.

L'avvocato generale militare veglierà al mantenimento dell'ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle commissioni d'inchiesta e nei tribunali militari dello Stato, e qualora riconoscesse necessaria la censura, la sospensione, o la rimozione di qualcuno dei giudici, o degli addetti all'istruzione giudiziaria militare, oppure la rimozione degli addetti al pubblico ministero, ne farà denunzia al tribunale supremo, il quale, sentito a voce o per iscritto l'incolpato, farà al ministero della guerra quella proposizione che ravviserà necessaria.

Art. 349.

Gli istruttori manderanno all'avvocato generale militare ogni mese lo stato delle cause, e i segretari quello delle sentenze in quella forma, e con quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L'avvocato generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che crederà necessarie.

Art. 350.

L'avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto del tribunale militare dove esercita le sue funzioni:

1° Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati, colle norme prescritte dal presente Codice;

2° Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

3° Di far eseguire le ordinanze d'istruzione e le sentenze del tribunale militare.

Esso farà le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate.

Art. 351.

Spetta all'avvocato fiscale presso il tribunale militare, che pronunciò la sentenza di condanna, il curare la registrazione e l'esecuzione delle grazie sovrane, in conformità del titolo XII, libro III del Codice di procedura penale.

TITOLO III.

Delle regole di procedura.

Capo I.

Dell' istruzione preparatoria.

Art. 352.

L'azione penale pei reati militari è sempre pubblica, e sarà esercitata d'ufficio. Nessuno potrà costituirsi parte civile, e l'azione per risarcimento del danno recato non potrà essere promossa che innanzi ai tribunali civili. Il giudizio su di essa rimarrà in sospeso finchè non siasi definitivamente pronunziato sull'azione penale.

Art. 353.

In qualunque reato militare, se per qualsivoglia ragione l'istruttore non può in sull'istante procedere, sarà supplito:

1° Dai comandanti, maggiori ed aiutanti di piazza;

2° Dai comandanti di corpo, di distaccamento e di posto;

3° Dagli uffiziali dei carabinieri reali e dai comandanti, le loro stazioni;

4° Dagli uffiziali della polizia giudiziaria con-

templati nell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Gli uffiziali contemplati nei primi tre numeri di quest'articolo avranno, nell' esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere la forza pubblica; quelli invece indicati nel n° 4 avranno soltanto un tale diritto in conformità del Codice di procedura penale, e non potranno procedere che a quegli atti che loro sono dallo stesso Codice permessi.

Art. 354.

Nel caso di concorrenza fra i diversi uffiziali compresi nei primi tre numeri dell'articolo precedente, la preferenza sarà data al più elevato in grado, ed a grado uguale al più anziano.

In difetto di essi, dovranno subentrare gli uffiziali della polizia giudiziaria accennati al n° 4 dello stesso articolo.

Art. 355.

Sarà cura di tutti i menzionati uffiziali di ricevere le denunzie o querele, accertare il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui fu commesso: i medesimi assumeranno informazioni sullo stesso reato, colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccoglieranno tutte le prove od indizi che vi si riferiscono, esponendo le fatte interrogazioni e le risposte: dovranno sequestrare gli oggetti che possono servire, tanto a carico, quanto

a favore dell' imputato, ed essendovi tracce apparenti del reato e pericolo che si disperdano, sarà ufficio loro di accettarle, anche per mezzo di periti.

Di tutte queste operazioni stenderanno uno o più verbali. Questi saranno sottoscritti dalle persone intervenute all'atto, e da due testimoni, ed inoltre a piè di ciascun foglio dall'uffiziale che vi avrà proceduto.

Art. 356.

Se l'uffiziale che procede agli atti dell'istruzione preliminare lo crede conveniente, potrà proibire a chicchessia d'uscire od allontanarsi dalla casa o luogo ove si stende il verbale, prima che lo stesso sia chiuso.

Il contravventore a quest'ordine, qualora sia militare, potrà essere arrestato e consegnato all'autorità militare da cui dipende, la quale, sul verbale che constaterà la contravvenzione, dovrà sottoporlo a pene disciplinari, se non potrà addurre legittima scusa.

Se invece il contravventore fosse estraneo alla milizia, o appartenesse all'armata, il mentovato verbale sarà inviato al pubblico ministero presso il tribunale competente, perchè venga sottoposto alle pene delle rispettive leggi stabilite.

Art. 357.

Qualora non siansi rinvenuti testimoni, o gli

intervenuti all'atto non abbiano potuto sottoscrivere, o sianvisi rifiutati, se ne farà menzione nel processo verbale.

Art. 358.

Le denuncie o querele potranno farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di procuratore speciale, all' istruttore o all'avvocato fiscale militari, o in difetto di essi ad altro fra gli uffiziali enumerati nell'art. 353.

In ogni caso la denuncia o querela dovrà esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e dare, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori ed i complici.

Art. 359.

La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall'uffiziale che la riceve. Il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se egli non vuole o non può sottoscrivere nè segnare, ne sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciate. In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell'articolo precedente; essa sarà spedita in brevetto e sarà annessa alla denuncia.

I periti saranno sentiti con giuramento, Lo saranno pure i testimoni, quando trattisi di far loro riconoscere un cadavere, un imputato, un corpo di reato o altro oggetto qualunque stato sequestrato, salve le disposizioni degli articoli 458 alinea 1° e 460.

In tutti gli altri casi le deposizioni scritte dai testimoni non saranno giurate.

In nessun caso potranno deferire il giuramento ai testimoni gli uffiziali indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell' art. 353, Nol potranno neppure quelli indicati al n. 4, cui tale facoltà non sia accordata dal Codice di procedura penale. In questi casi supplirà in seguito per la delazione del giuramento ai periti e testimoni l'istruttore o quell' autorità giudiziaria che sarà da lui delegata.

Le disposizioni del presente articolo relative all' obbligo di deferire il giuramento ai testimoni e periti nei casi indicati, sono prescritte a pena di nullità.

Art. 361.

Se la natura del reato è tale che possa verosimilmente acquistarne la prova da carte o da altri oggetti esistenti nell' abitazione dell' imputato, od in qualche altro luogo o stabilimento militare, gli uffiziali anzidetti procederanno immediatamente alle elative perquisizioni.

Art. 362.

Se l'imputato, allorchè si fa la perquisizione nello stabilimento militare cui appartiene o nella sua abitazione o dimora, è presente od è in istato d'arresto, potrà assistervi o indicare una persona per rappresentarlo.

Art. 363.

Dovendosi, in dipendenza di un reato militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o marittimo, l'uffiziale istruttore si dirigerà, per mezzo di requisitorie, all'autorità giudiziaria competente, che dovrà prontamente procedervi secondo le norme stabilite dalle leggi generali. Frattanto l'autorità militare potrà invigilare i detti luoghi, acciocchè non sia variato lo stato delle cose.

Art. 364.

Le stesse regole si osserveranno dall'autorità giudiziaria ordinaria o dall'uffiziale istruttore presso un tribunale militare marittimo, relativamente agli stabilimenti militari: ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato, che da alcuna delle autorità suddette fosse richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall'autorità competente.

Art. 365.

Il corpo del reato e ogni altro oggetto giudicato

utile alla manifestazione della verità saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e strisce di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l'uffiziale procedente e i testimoni.

Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno su ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi l'uffiziale procedente vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell' unione il suo sigillo o descrivendone l'impronta. La detta carta sarà sottoscritta come sopra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati o trasportati in luogo sicuro.

Di tutte le accennate operazioni se ne farà menzione nel relativo verbale.

Art. 366.

L'imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli aricoli 355, 361 e 365 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscrivere o segnare gli involti o le strisce di carta colle quali sono chiusi, e, rifiutandovisi se ne farà menzione nel verbale.

Art. 367.

Nel caso di flagrante reato, qualunque uffiziale incaricato degli atti dell' istruzione preliminare procederà o farà procedere all' arresto degli individui sottoposti ai tribunali militari , in qualunque sito

siansi ricoverati: si stenderà verbale dell'arresto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità ed i connotati degli individui arrestati, i quali saranno immediatamente tradotti avanti l'autorità competente.

Art. 368.

È flagrante reato quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti, o con segni valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi due casi ciò sia in tempo prossimo al reato.

Art. 369.

Fuori del caso di flagrante reato, il militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi all'esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dall' autorità giudiziaria competente.

Art. 370.

Tutti i verbali, di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno immediatamente trasmessi all'istruttore presso il tribunale militare competente, alla cui presenza saranno immediatamente tradotti gli arrestati.

Art. 371.

Se, dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dei mentovati uffiziali altre prove od indizi riguardanti le circostanze del reato, o gli autori e i complici, essi ne daranno immediatamente avviso all' istruttore o all' avvocato fiscale presso il tribunale militare competente, senza tuttavia soprassedere agli atti necessari per la conservazione delle nuove prove.

Art. 372.

Le informazioni assunte o state richieste all' estero potranno far parte dei relativi procedimenti.

Capo II.

Dell'istruzione formale.

Art. 373.

Allorchè un imputato sarà presentato all' istruttore, questi dovrà interrogarlo entro le ventiquattro ore sulle sue generalità e sulle circostanze del reato, e gli presenterà i corpi di reato che il processo avesse già somministrato.

Art. 374.

Se gli atti già compilati in conformità del capo precedente fossero mancanti od irregolari, l' istruttore, o d' ufficio o sull' istanza dell' avvocato fiscale

militare, dovrà supplirvi o rettificarli; ed ove ciò più non possa eseguirsi, dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti.

Art. 375.

L'uffiziale istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constatare della volontaria comparizione dei testi non citati, procederà al loro esame, e diverrà all'interrogatorio degli imputati.

Art. 376.

La citazione dei testimoni e periti militari, sia che appartengano all'esercito o all'armata, si farà con semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all'istruzione ai rispettivi Capi delle persone citate.

Esso dovrà contenere:

Il nome dell'istruttore o giudice delegato, avanti il quale il testimonio deve presentarsi;

Il nome e cognome del testimonio;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.

Copia di questo avviso sarà intimata d'ordine del superiore surriferito, il quale invierà all'uffizio procedente l'attestato della fatta intimazione. Qualora i militari da citarsi fossero in congedo, od altrimenti lontani dal luogo di residenza del corpo, l'avviso potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri reali del luogo, il quale manderà la sua relazione all'autorità che gli avrà dato l'ordine.

Se invece dovranno citarsi a testimoni persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di esse le regole stabilite dal Codice di procedura penale.

Art. 377.

Ogniqualvolta risulterà per mezzo di un certificato di un uffiziale di sanità, od altrimenti, che qualche testimonio si trovi per causa di malattia nell' impossibilità di comparire, il procedente si trasferirà alla sua dimora per ricevere la deposizione, a meno che meglio convenga di delegare o richiedere in conformità dell' articolo 402.

Art. 378.

Se il militare citato nelle forme prescritte dall' art. 376, non si presenterà o non produrrà scusa legittima, chi procede all' istruzione potrà con mandato d' arresto farlo tradurre innanzi a sè per farvi la sua deposizione; egli sarà inoltre sottoposto alle pene stabilite coll' art. 209. Se poi la persona citata e non comparsa è estranea alla milizia, od appartiene all' armata, l' uffiziale istruttore potrà ordinarne la traduzione innanzi a sè per lo scopo sovraindicato; trasmettendo verbale della sua non comparsa al pubblico ministero presso il tribunale competente, affinchè la persona sia punita in conformità di legge.

Art. 379.

Le regole prescritte nell' articolo precedente sa-

ranno applicate ai periti che senza giusto motivo ricuseranno di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio.

Se i periti sono militari, saranno puniti in conformità dell'art. 210.

Art. 380.

Allorchè si riconosca indispensabile l'esame di un testimonio sottoposto a processo o condannato, e che non sia a disposizione della giustizia, gli sarà offerto un salvocondotto nella cedola istessa di citazione.

Il salvocondotto sarà accordato dal tribunale militare o dal tribunale o magistrato che ha conosciuto od al quale spetta di conoscere del reato per cui il testimonio è condannato, od è sottoposto a processo.

Se contro il testimonio è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti in materia civile o commerciale, gli verrà accordato un salvocondotto dall'uffiziale istruttore.

Il salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimonio pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo esso non potrà essere arrestato: ed ove d'uopo, se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere.

Art. 381.

I testimoni saranno sentiti separatamente. Fuori de' casi cotemplati nella prima parte dell'art. 360, i testimoni saranno sentiti senza giuramento.

In tutti i casi, prima di ricevere la deposizione, l'istruttore rammenterà loro l'obbligo che hanno, e come uomini e come cittadini, di dire tutta la verità e non altro che la verità sui fatti intorno a'quali son chiamati a deporre, rammentando loro le pene contro i falsi testimoni.

Art. 382.

Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimonio stando in piedi, colla destra sovra i santi evangeli, alla presenza dell'uffiziale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di un tale atto, rammentadogli le pene contro i falsi testimoni.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Riguardo alle persone ecclesiastiche si osserveranno i regolamenti e gli usi in vigore.

Art. 383.

Il testimonio sentito con giuramento che debbe essere riesaminato presterà un nuovo giuramento a pena di nullità.

Art. 384.

Prima di deporre i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se siano parenti, affini, ed in quale grado, se dome-

stici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata.

Art. 385.

Non potranno essere chiamati nè obbligati a deporre, sia come testimoni, sia come periti, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai genitori, ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimenti riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come testimoni contro gli altri coimputati o coaccusati.

Art. 386.

Le persone indicate nell'articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti di reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo aver la prova. Saranno però tali persone avvertite che la legge loro dà il diritto, anche in questo caso, di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto.

Art. 387.

Chiunque sia stato incaricato della difesa d'un imputato di reato militare, non potrà esser obbligato a deporre su quei fatti di cui abbia cognizione in seguito a rivelazione o confidenza a lui fatta dal suo cliente nell'esercizio del proprio ministero.

Art. 388.

Lo stesso avrà luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speziali e ad ogni altra persona cui per ragione del suo stato o della sua professione fu fatta confidenza di qualche segreto, salvi i casi in cui la legge li obblighi espressamente ad informare le autorità superiori.

Art. 389.

Le disposizioni degli articoli 381, 382, 385, 386, 387 e 388 sono prescritte a pena di nullità.

Art. 390.

I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in iscritto. Si potrà però loro permettere di ricorrere a note o memorie, quando la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esigeranno.

Art. 391.

Le stesse regole saranno osservate per le risposte che l'imputato dovrà dare alle fattegli interrogazioni.

Art. 392.

All'imputato ed ai testimoni si presenteranno tutti gli oggetti costituenti il corpo del reato ed ogni altro oggetto stato sequestrato per la dimostrazione di esso, affine di farli dai medesimi riconoscere e far dare in proposito tutte le opportune indicazioni.

Sugli oggetti riconosciuti o sulle bande che li distinguono sarà apposta la sottoscrizione od il segno di colui che avrà fatta la ricognizione, purchè ciò possa eseguirsi.

Art. 393.

È vietato sotto pena di nullità di deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui.

Art. 394.

Se l'imputato ricuserà di rispondere all'uffiziale istruttore, perchè intenda di avere contro di lui motivi di ricusazione, dovrà farne immediata dichiarazione all'avvocato fiscale militare che ne riferirà alla commissione d'inchiesta.

Essa potrà ordinare che si assumano quelle informazioni che ravviserà convenienti e pronuncierà sulla fatta ricusazione, sentito sempre l'imputato: questa pronunciazione sarà eseguita senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni contemplate nell'articolo 481.

Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza o che il fatto appostogli non sia reato o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, l'uffiziale istruttore concederà atto di queste opposizioni, ma compirà tutte le parti dell'istruzione necessarie per la dimostrazione del fatto.

La commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte opposizioni allorchè le saranno sottoposti gli atti in conformità dell'art. 420.

Art. 395.

Quando l'imputato ricuserà di rispondere o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi da rispondere, chi procede all'istruzione lo avvertirà che non ostante il suo silenzio, e le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo: di tutto sarà fatta menzione.

Art. 396.

Gli atti d'istruzione saranno scritti dal segretario sotto dettatura del procedente.

Nel caso di mancanza o d'impedimento del segretario e de'suoi sostituiti, potrà l'uffiziale istruttore farsi assistere da un notaio, o da un candidato notaio, o da un uffiziale, anche d'amministrazione, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze e di osservare il segreto degli atti nei quali dovrà intervenire.

Le risposte saranno enunciate in persona prima, e tanto gli interrogatorii che le risposte saranno scritti senza abbrevazione dal segretario.

Art. 397.

L'atto sarà letto dal segretario a chiara ed intelligibile voce, sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte; l'atto sarà egualmente firmato dall'uffiziale istruttore, dall'avvocato fiscale militare, qualora siavi intervenuto, e dal segretario: si farà del tutto menzione nell'atto stesso.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dagli uffiziali sovraindicati e dal segretario.

Art. 398.

Se prima delle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a piè dell'atto stesso e prima delle sottoscrizioni, e sarà data lettura delle variazioni od addizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille che sa-

ranno pure sottoscritte come sopra dopo datane lettura.

Art. 399.

Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorrerà di far cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille, le une e le altre saranno approvate.

Art. 400.

Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa sessione, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere quindi ripigliato in altra sessione; senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

Art. 401.

Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo.

Art. 402.

Occorrendo di procedere all'esame di testimoni o ad altri atti d'istruzione, in luogo che sia fuori della residenza dell'istruttore, potrà questi richiedere l'uffiziale istruttore del luogo ove s'abbia a procedere, ed in mancanza il pretore.

Appena adempiuti i prescritti incumbenti, gli atti saranno immediatamente trasmessi al delegante in un piego sigillato.

Art. 403.

Ove occorra di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione da eseguirsi da autorità giudiziarie estere, l'uffiziale istruttore ne informerà l'avvocato fiscale militare per la sua rappresentanza.

La commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo dello stesso avvocato fiscale al ministero della guerra.

Se occorrerà di chiedere l'arresto o l'estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'avvocato fiscale si rivolgerà al ministro della guerra. L'arresto o l'estradizione potranno anche essere chiesti direttamente dal Governo.

Art. 404.

Se un testimonio nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità sopra un fatto di cui consti dalle informazioni aver egli cognizione, l'uffiziale istruttore lo avvertirà delle pene a tale riguardo sancite.

Se l'avvertimento rimane inefficace, se ne estenderà verbale, il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione.

Art. 405.

Durante il corso dell'istruzione l'avvocato fiscale militare prenderà cognizione senza ritardo degli atti di procedimento e farà tutte quelle requisitorie che crederà convenienti nell'interesse della giutizia.

Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti di istruzione ove lo creda conveniente.

Art. 406.

Ove l'imputato non sia già detenuto per l'appostogli reato e dalle informazioni prese risultino contro di lui sufficienti prove o indizi di reità, l'uffiziale istruttore rilascerà mandato di cattura, purchè vi concorrano conclusioni conformi del pubblico ministero.

Il mandato sarà trasmesso al comandante militare del corpo o del luogo ove deve essere eseguito e sarà notificato all'imputato, cui se ne darà copia.

Art. 407.

Qualora l'arrestato allegasse un *alibi* con indicazioni precise di tempo, di luogo e di persone, nè sul medesimo siansi rinvenuti effetti, carte od istrumenti atti a farlo presumere autore o complice del reato, il comandante od il pretore assumeranno informazioni, e se l'allegazione d'*alibi* apparisce fondata, stenderà verbale, che trasmetterà senza

ritardo all'autorità che ha rilasciato mandato di cattura per gli ulteriori provvedimenti, continuata intanto la custodia dell'arrestato.

Art. 408.

Se il titolo del reato, per cui si procede, non importa che la pena del carcere militare, o quella della dimissione, rimozione dal grado, o sospensione dall'impiego, applicate come pene principali, e vi concorrano conclusioni conformi del pubblico ministero, l'uffiziale istruttore potrà rilasciare semplice mandato di comparizione, il quale conterrà il nome e cognome dell'autorità da cui è rilasciato, quello dell'imputato, il luogo, il giorno e l'ora in cui questi dovrà comparire per essere sentito, ed il titolo del reato su cui dovrà essere interrogato. Il termine per comparire non sarà minore di tre giorni, oltre l'aumento d'un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Il mandato di comparizione sarà intimato nelle forme prescritte dall'art. 376.

Se l'imputato contro cui fu rilasciato mandato di comparizione non si presenta innanzi all'uffiziale d'istruzione per essere interrogato sull'imputazione ascrittagli, e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione si convertirà in quello di cattura.

L'istruttore potrà anche convertire il mandato

di comparizione in mandato di cattura, dopo aver sentito l'imputato ed il pubblico ministero, quando emergano circostanze che dimostrino la necessità della detenzione.

Art. 409.

Qualora siavi dubbio sull'identità della persona dell'imputato, dovrà l'uffiziale istruttore procedere all'atto di ricognizione, facendolo collocare fra quattro persone che abbiano con lui la maggiore rassomiglianza. L'imputato sceglierà fra di esse il suo posto.

Potrà egualmente addivenire a tutti quegli atti di confronto che giudicherà necessari per lo scoprimento della verità.

Art. 410.

Se l'imputato deve essere riconosciuto da più persone, si osserverà la formalità sovra prescritta e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che la risguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli: di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Art. 411.

Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto

surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'art. 409, e se ne farà parimente menzione nell'atto.

Art. 412.

Si farà sempre constare del contegno tenuto durante l'atto di ricognizione o di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo.

Art. 413.

Se alcuno degli uffiziali intervenienti all'istruzione non intende la lingua o il dialetto dell'imputato o della persona chiamata ad esame, ovvero se uno di essi non conosce la lingua nella quale si estende l'atto, o se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, o soltanto sordo o muto, e non sa scrivere, si prenderà un interprete, al quale si farà prestare il giuramento di riferire fedelmente i discorsi che dovrà comunicare, e di non rivelare il segreto.

L'interprete dovrà aver compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto fra gli uffiziali intervenuti nell'atto, nè fra i giudici o testimoni della causa.

Art. 414.

Se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, e non sa scrivere, l'istruttore, nomina per interprete nel modo e colle cautele sopra prescritte una persona fra le più abituate a trattar con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il segretario metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall' istruttore; queste saranno presentate al sordo-muto, il quale in seguito a ciascuna domanda risponderà egualmente per iscritto.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratterà di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

Art. 415.

I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall' interprete.

Art. 416.

Le disposizioni contenute negli articoli 413, 414, e 415 si osserveranno a pena di nullità.

Art. 417.

L' imputato al quale sarà nominato un interprete, secondo il disposto dagli articoli 413 e 414, potrà ricusarlo, adducendo i motivi della sua ricusazione.

Qualora l'uffiziale istruttore e il pubblico ministero siano concordi nel riggettare la fatta ricusazione, si procederà all'atto mediante l' interprete nominato; ma la commissione d' inchiesta, prima di pronunciar la sentenza contemplata dall'art. 426, prenderà in esame la proposta ricusazione, e, ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell'atto coll'assistenza di un nuovo interprete.

Art. 418.

È proibito ad ogni uffiziale della polizia giudiziaria ed ai segretari che intervengono negli atti di istruzione di rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, estensibile ad un anno, od anche della dimissione pei militari, e della destituzione pei segretari.

In tale caso, sulle requisitorie dell'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina, potrà l'ulteriore istruttoria e cognizione della causa essere delegata ad altro tribunale militare.

Art. 419.

L'estratto d'assento, lo stato delle punizioni e la copia autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dell'istruzione formale.

Capo III.

Del procedimento avanti la commissione d'inchiesta.

Art. 430.

Compiuta l'istruzione, l'uffiziale istruttore, coll'intervento e previe conclusioni dell'avvocato fiscale militare, dovrà fare, senza ritardo, relazione della causa alla commissione d'inchiesta.

Art. 421.

Se il fatto non costituisce reato, o non risul-

tano indizi sufficienti di reità contro l'imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la commissione d'inchiesta lo enuncierà espressamente nella sentenza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento, e se l'imputato fosse stato arrestato, ne ordinerà il rilascio; esso dovrà eseguirsi a pena spirato il termine dall'art. 431 concesso all'avvocato fiscale militare per ricorrere in nullità contro la sentenza suddetta, se pure l'imputato non è detenuto per altra causa.

Art. 422.

L'imputato, riguardo al quale la commissione d'inchiesta avrà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza d'indizi sufficienti di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, a meno che sopravvengono altre prove a suo carico.

Art. 423.

Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali, che non avendo potuto essere sottoposti all'esame della commissione d'inchiesta, sono però atti, sia ad avvalorare le prove che la stessa commissione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lumi alla scoperta della verità.

Art. 424.

Nel caso suddetto l'uffiziale istruttore coll'intervento e colle conclusioni dell'avvocato fiscale mili-

tare farà nuova relazione della causa alla commissione d'inchiesta, la quale deciderà se debba procedersi a nuova istruzione.

Nondimeno, se vi è pericolo di fuga, l'uffiziale istruttore potrà, anche prima di tale decisione, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato, quantunque fosse già stato messo in libertà a' termini dell'articolo 421, purchè vi siano conclusioni conformi dell'avvocato fiscale.

L'uffiziale istruttore, quando la nuova istruzione sarà compiuta, farà alla commissione d'inchiesta la relazione prevista nell'articolo 420.

Art. 425.

Se la commissione d'inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza d'un tribunale ordinario, o d'un altro tribunale militare di terra o marittimo, ordinerà l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente.

Art. 426.

Qualora la commissione d'inchiesta riconosca che il fatto costituisca un reato militare e sia di competenza del tribunale a cui essa appartiene, e che inoltre vi concorrano sufficienti indizi di reità, pronuncierà l'accusa, ed ordinerà il rinvio della causa e dell'imputato allo stesso tribunale.

Ove l'imputato non trovisi in istato d'arresto,

la commissione d'inchiesta rilascerà ordinanza di cattura che verrà inserita nella sentenza di rinvio, ed avrà pronta esecuzione.

Qualora si tratti di reato, per cui l'imputato sia stato sentito a piede libero, la sentenza della commissione d'inchiesta conterrà l'obbligo a lui di presentarsi davanti il presidente del tribunale militare entro il termine di tre giorni, coll'aumento di un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Art. 427.

Ove nel corso dell'istruzione siano insorte divergenze tra l'avvocato fiscale e l'istruttore, la commissione d'inchiesta provvederà. Qualora la commissione d'inchiesta trovi la procedura incompiuta, ordinerà una più ampia istruzione, indicando gli atti che giudicherà necessari; potrà inoltre farsi presentare il corpo del reato, o quegli oggetti sequestrati che crederà opportuno di esaminare.

Appena eseguiti i nuovi incumbenti, la procedura dovrà esser riferita alla stessa commissione.

Art. 428.

Alle deliberazioni della commissione d'inchiesta non possono intervenire nè l'avvocato fiscale, nè l'uffiziale istruttore.

La deliberazione con l'assistenza del segretario dovrà incominciarsi appena compiuto il rapporto e sentite le conclusioni dell'avvocato fiscale, e pro-

seguirsi senza interruzione sino al suo termine; ove siano necessarie più sessioni, esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente suocessivi.

Art. 429.

Le sentenze della commissione d' inchiesta saranno scritte dal segretario.

Indicheranno il nome, il cognome ed il grado di ciascun giudice, il nome, cognome e soprannome, il nome del padre, l'età, il luogo di nascita e il grado dell' imputato, il corpo cui appartiene, o in difetto il suo domicilio o dimora.

Conterranno il riassunto delle conclusioni del pubblico ministero, il dispositivo motivato, e la sottoscrizione dei giudici e del segretario.

Qualora con la sentenza della commissione d'inchiesta si pronunci l'accusa dell' imputato, esso dovrà inoltre contenere in compendio l'esposizione del fatto, la natura del reato che forma la base dell'accusa, con tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena, e l' indicazione dell'articolo di legge che deve essere applicato.

È nulla la sentenza della commissione d' inchiesta. in cui per insufficiente indicazione dell'imputato ne rimanga incerta la persona, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti nel secondo e terzo alinea del presente articolo.

Art. 430.

La sentenza della commissione d' inchiesta, che pronuncia l'accusa dell' imputato, gli sarà per copia immediatamente notificata dal segretario, il quale farà di ciò menzione nel verbale prescritto coll'articolo 432.

Se l'accusato sarà stato sentito a piede libero, la sentenza gli verrà notificata entro tre giorni nel modo stabilito per la citazione dei testimoni.

Queste disposizioni saranno osservate a pena di nullità.

Art. 431.

Qualora la commissione d' inchiesta abbia stabilito non esservi luogo a procedere contro l'imputato, il pubblico ministero potrà non più tardi del giorno successivo alla data della sentenza, a pena di decadenza, ricorrere contro di essa al tribunale supremo di guerra e marina.

Il ricorso non sarà però ammesso se non nei casi seguenti:

1° Se vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità;

2° Se il pubblico ministero non è stato sentito;

3° Se la sentenza non è stata pronunciata dal numero di giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

4° Se la sentenza abbia dichiarato non esservi luogo a procedere perchè il fatto imputato non costituisce reato, o perchè abbia ritenuto l'azione penale prescritta od in altro modo estinta.

Capo IV.

Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

Art. 432.

Nell'atto stesso che il segretario darà copia all'accusato della sentenza di accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore, avvertendolo che, in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal presidente del tribunale militare.

Dichiarerà pure all'accusato, che gli è facoltativo di prendere visione nella segreteria, per mezzo del suo difensore, degli atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, senza trasportarli nè ritardare l'istruzione.

Di quanto è prescritto in quest'articolo ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto dall'accusato e dal segretario. Se l'accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione nello stesso verbale.

Se l'accusato fu sentito a piede libero, l'invito,

l'avvertimento e la dichiarazione prescritti di sopra gli saranno fatti dal presidente del tribunale, innanzi a cui lo stesso accusato dovrà comparire a' termini dell'articolo 426. Il presidente sarà assistito dal segretario, che stenderà verbale dell'atto, il quale verrà sottoscritto da entrambi e dall'accusato; se questi non può o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione.

Art. 433.

Se si verificasse incompatibilità nella difesa di più accusati, eglino saranno come sopra invitati a scegliersi un difensore per ciascheduno: in caso di rifiuto di alcuno di essi, il difensore o i difensori saranno scelti dal presidente del tribunale militare.

Art. 434.

Il segretario significherà sull'istante al difensore la di lui nomina, che sarà pure immediatamente significata all'avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne adduca giusti motivi: in questo caso la dispensa sarà ammessa dal presidente del tribunale militare, e l'accusato dovrà scegliersi un altro difensore.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore, se militare potrà essere punito con pene disciplinari dallo stesso tribuuale; se è un avvocato patrocinante si osserverà il dis-

posto degli articoli 633 e 635 del Codice di procedura penale.

Art. 435.

Al difensore sarà accordato, a pena di nullità, un termine di otto giorni da quello della notificazione della sua nomina, per esaminare nella segreteria tutti gli atti del procedimento, dei quali potrà trascriversi quelle parti che crederà opportune, o farsele trascrivere da persona di sua confidenza: come pure per osservare i corpi di reato ed ogni altro oggetto allo stesso relativo.

Ove egli creda che sia incorsa nel procedimento scritto una qualche nullità o vizio di forma, di cui voglia giovarsi nell' interesse dell'accusato, dovrà dichiararlo con cedola apposita significata nei primi tre giorni successivi alla di lui nomina all'avvocato fiscale militare, indicando con precisione le nullità o vizi che intende di opporre. In mancanza di tale dichiarazione, nessuno degli accennati vizi o nullità potrà più essere allegato.

Lo stesso diritto e sotto le medesime condizioni compete all'avvocato fiscale militare.

Art. 436.

L'avvocato fiscale nei cinque giorni dalla nomina del difensore, gli comunicherà la lista dei testimoni che intende siano esaminati nel dibattimento: dovranno in questa lista comprendersi i testimoni si a carico che a difesa.

Il difensore farà a sua volta entro otto giorni dalla sua nomina significare all'avvocato fiscale militare la lista dei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa cedola opporre le cause di ricusazione dei giudici o di oggezione contro i testimoni a carico, che possano competere all'accusato.

I termini in quest'articolo fissati e nel precedente potranno essere dal presidente del tribunale militare prolungati, ove la natura della causa lo richiegga.

Art. 437.

Le liste, di cui è menzione nell'articolo precedente, dovranno essere sottoscritte dal richiedente e contenere il nome e cognome dei testimoni: e inoltre, se sono militari, la loro qualità o grado, il corpo cui appartengono, o in difetto il loro domicilio o dimora: se invece sono estranei alla milizia, il loro soprannome, ove ne abbiano, la professione e il loro domicilio o dimora.

Art. 438.

Le notificazioni ordinate cogli articoli 434, 435 e 436 saranno fatte da una fra le ordinanze addette all'uffizio d'istruzione. Essa indicherà la fatta intimazione con la sua data sulla copia dell'atto notificato, e ne rilascerà attestazione alla parte sulla cui istanza la notificazione fu fatta; sì l'una che

l'altra di queste dichiarazioni sarà dall'ordinanza sottoscritta.

Art. 439.

Appena compiuti i termini sovra indicati, gli atti, colle rispettive istanze del difensore e dell'avvocato fiscale, saranno da quest'ultimo rassegnati al presidente del tribunale militare, il quale, previo concerto col generale comandante la divisione o sotto-divisione, fisserà il giorno del dibattimento, ed ordinerà la citazione dei testimoni.

La relativa ordinanza sarà significata, in conformità dell'articolo precedente, all'accusato ed al suo difensore ventiquattro ore prima dell'apertura del dibattimento medesimo; per la citazione dei testimoni si osserverà il disposto dell'articolo 376.

Se l'accusato fu sentito a piede libero, la notificazione dell'ordinanza gli verrà fatta nel modo prescritto per la citazione dei testimoni, oltre la notificazione al suo difensore nel modo prescritto dall'alinea precedente.

Art. 440.

Se l'avvocato fiscale militare o l'accusato hanno motivi per chiedere che la causa non sia portata all'udienza stabilita, presenteranno al presidente un ricorso per far prorogare il termine.

Il presidente deciderà se questa proroga debba essere accordata; egli potrà eziandio ordinarla d'ufficio.

Capo V.

Dei dibattimenti.

Art. 441.

Il presidente del tribunale militare è incaricato di dirigere il dibattimento.

Egli è rivestito d'un potere discrezionale, in virtù del quale può fare, durante il dibattimento, tutto ciò che stimerà utile a scoprire la verità, e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di que' mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

Art. 442.

Egli può parimenti, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo, ove occorra, la forza pubblica, o farsi recare qualunque nuovo documento che, in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni, gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

I testimoni in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti.

Art. 443.

Le udienze del tribunale militare saranno pubbliche, a pena di nullità.

Nondimeno se la pubblicità può essere pericolosa pel buon ordine o pei costumi, il pubblico ministero potrà richiedere, ed il tribunale ordinare anche d'uffizio, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza ed inserita co' suoi motivi nel verbale di dibattimento.

Art. 444.

L'avvocato fiscale militare assisterà al dibattimento, vi assisterà pure il difensore dell'accusato. Ove questi non compaia, ne sarà sull'istante eletto uno in sua vece dal presidente: il tutto a pena di nullità.

Art. 445.

L'accusato, se trovasi in arresto, comparirà custodito dalla forza militare, ma libero e senza ferri.

Il presidente gli domanderà il suo nome e cognome, il nome del di lui padre, il luogo della sua nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età, il corpo cui appartiene, e lo avvertirà di stare attento a ciò che sarà per udire.

Art. 446.

Il segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accusa, e le liste dei testimoni sia a carico che a difesa.

Quindi il pubblico ministero esporrà il soggetto dell'accusa.

Art. 447

Nel caso previsto dall'alinea 1° e 2° dell'art. 435 il presidente apre la discussione sulle eccezioni di nullità o di vizi di forma opposte sia dalla difesa, sia dal pubblico ministero.

Il tribunale si ritirerà quindi, prima di procedere oltre, a deliberare su tali questioni. Rientrando in sala d'udienza, il presidente pronuncierà sentenza motivata. Potrà anche il tribunale rinviare la decisione di tali questioni alla fine del dibattimento insieme colla deliberazione sul merito. In quest'ultimo caso si farà menzione di tale rinvio nel verbale d'udienza; si osserveranno nelle dette deliberazioni e sentenze le forme prescritte per le deliberazioni e sentenze sul merito.

Art. 448.

L'avvocato fiscale militare e l'accusato potranno opporsi all'esame di un testimonio che non fosse stato compreso nelle liste notificate a' sensi dell'art. 436.

Gli stessi potranno pure opporsi all'esame di quei testimoni che non fossero stati nelle liste chiaramente designati.

Tanto l'avvocato fiscale militare che l'accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusazione dei giudici o di oggezione dei testimoni che non si fossero potute addurre nel termine fissato dall'art. 436.

L'avvocato fiscale militare, nel corso del dibattimento, farà inoltre, nell'interesse della giustizia, tutte le requisitorie che crederà utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di accusa; e il difensore farà quelle instanze che ravviserà vantaggiose per la difesa.

Il tribunale dovrà deliberare sovra ciascuna di queste requisitorie ed istanze; la sua decisione sarà motivata e sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Art. 449.

Le requisitorie dell'avvocato fiscale militare, e le instanze del difensore, almeno per riassunto, saranno presentate per iscritto, e da essi rispettivamente firmate: saranno poscia enunciate nel verbale cui resteranno annesse.

Art. 450.

Ogniquavolta il tribunale militare non accoglierà le richieste dell'avvocato fiscale militare o le instanze del difensore, l'istruzione e la sentenza non saranno perciò interrotte o sospese, salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso in nullità innanzi il tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 451.

Il presidente ordinerà ai testimoni di ritirarsi nella camera che loro sarà destinata, e dalla quale non possano nè vedere, nè sentire ciò che si fa

nella sala d'udienza. Egli prenderà, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire fra essi sul reato e sull'accusato, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

Art. 452.

Quando un testimonio citato non comparirà, il tribunale militare, dopo avere sentiti il pubblico ministero, l'accusato ed il suo difensore, delibererà, in camera di consiglio, se debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad un'altra udienza.

Dopochè il tribunale avrà dichiarato che debba proseguirsi il dibattimento, potrà tuttavia rivocare la sua ordinanza, se riconosce che l'esame del testimonio non comparso è necessario per la dilucidazione del fatto.

Art. 453.

Se a motivo della non comparizione d'un testimonio il tribunale militare avrà rimandato il dibattimento ad altra udienza, tutte le spese di citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni, ed altre che sieno occorse per quella udienza, saranno a carico del testimonio non comparso, il quale, colla stessa ordinanza con cui sarà la causa rimandata ad altro giorno, verrà sull'istanza dell'avvocato fiscale militare condannato a pargarle, eziandio coll'arresto personale.

Il tribunale potrà ad un tempo prescrivere che il testimonio non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica avanti di esso per essere esaminato.

Quand'anche la causa non sia stata rimandata, se il testimonio non comparso è militare, incorrerà nelle pene stabilite coll'art. 209; se invece è estraneo alla milizia, sarà condannato, ad una ammenda non minore di lire dieci, od anche ad una multa non maggiore di lire cento.

Art. 454.

La via dell'opposizione sarà aperta contro le suddette condanne nei dieci giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta al testimonio condannato, o in difetto al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, e la condanna sarà rivocata, se il testimonio giustifica che fu legittimamente impedito.

Art. 455.

Se qualche testimonio si trova nell'impossibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, il tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione sia uno dei suoi giudici, sia l'uffiziale istruttore od il giudice di mandamento, nel cui distretto il testimonio risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto

dell'esame del testimonio; la persona che lo rappresenta, ove non sia incaricata della di lui difesa, dovrà essere munita di speciale mandato ed eserciterà tutti i diritti che competono all'accusato.

Sarà data lettura all'udienza della deposizione del testimonio ricevuta nel modo suddetto.

Potrà anche il tribunale sulla istanza di una delle due parti e coll'assenso dell'altra ordinare la lettura della deposizione scritta del testimonio impedito.

Art. 456.

Se il giudice od altro uffiziale come sopra delegato venisse a riconoscere che l'impedimento allegato è finto e che non è tale da porre il testimonio nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto il presidente del tribunale militare, il quale potrà far tradurre il testimonio all'udienza per mezzo della forza pubblica.

Il tribunale, sentite le sue discolpe, potrà condannarlo nelle spese di trasferta del giudice od uffiziale commesso, egualmente che delle persone chiamate ad assistere all'atto.

Le disposizioni di quest'articolo e del precedente saranno eseguite senza pregiudizio di ciò che è prescritto dall'art. 453.

Art. 457.

Se tutti i testimoni compresi nella lista sono

presenti, o se il tribunale militare, nel caso di non comparizione di qualche testimonio, ha ordinato che si debba procedere oltre, il presidente farà chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati separatamente l'uno dall'altro secondo l'ordine stabilito dall'avvocato fiscale militare.

Dopo l'esame dei testimoni prodotti dal pubblico ministero, si sentiranno quelli presentati dall'accusato.

Art. 458.

I testimoni al dibattimento saranno sempre esa minati con giuramento.

Coloro, che non hanno compiuto l'età di anni quattordici, o che hanno perduta la capacità di deporre, possono esser sentiti come testimoni o come periti, solo per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento.

Queste disposizioni saranno osservate a pena di nullità.

Art. 459.

Le disposizioni degli articoli 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 413. 414, 415 e 416 riguardanti la qualità dei testimoni e periti, il modo di esaminarli, la prestazione del giuramento, le formalità che debbono precedere l'esame, il divieto di ricevere le dichiarazioni di alcune persone, le deposizioni d'interpreti e i

salvacondotti sono applicabili a' testimoni e periti che debbono essere sentiti nel dibattimento.

Apparterrà al presidente del tribunale militare, dove i testimoni o periti debbono essere sentiti, l'accordare il salvacondotto menzionato nel citato articolo 380.

Art. 460.

I denunzianti qualora abbiano un interesse personale nel fatto e i querelanti non possono, sotto pena di nullità, essere sentiti come testimoni, salvo ad istanza dell'accusato, nell'interesse della sua difesa.

Art. 461.

La nullità derivante dall'esame di un testimonio o perito il quale non potesse nè essere udito, nè obbligato a fare la sua dichiarazione, o a prestar giuramento, dovrà essere opposta prima del suo esame, in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al tribunale militare di avere alla deposizione quel riguardo che di ragione.

Art. 462.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanderà al testimonio, se egli ha voluto parlare dell'accusato presente, e se lo conoscesse prima del fatto espresso nell'atto di accusa: domanderà in seguito all'accusato, se vuole rispondere a quanto fu detto dal testimonio, o fare osservazioni.

Art. 463.

Il testimonio non potrà essere interrotto; dopo la sua deposizione l'accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo per organo del presidente sopra tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

Il presidente potrà parimenti domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

L'avvocato fiscale militare ed i giudici avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente.

I testimoni non potranno mai interpellarsi l'un l'altro.

Art. 464.

Si potrà addivenire al confronto de' testimoni fra essi quando siano discordi su circostanze essenziali.

Art. 465.

Ogni testimonio dopo la sua deposizione resterà nella sala d'udienza sino a che il tribunale militare si sia ritirato per deliberare. Egli non potrà essere licenziato, salvo col consenso delle parti.

Il presidente potrà sulla domanda delle parti ed anche d'ufficio, ordinare che i testimoni che egli designerà si ritirino in altro luogo per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

I testimoni richiamati ad esame non presteranno un nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato.

Art. 466.

I testimoni presentati dall'avvocato fiscale militare o dall'accusato saranno sentiti nel dibattimento, ancorchè non fossero stati citati, purchè siano indicati nella lista rispettiva menzionata nell'art. 436.

Art. 467.

Il presidente potrà avanti, durante o dopo l'esame di un testimonio, far ritirare dalla sala d'udienza uno o più accusati che saranno custoditi in altro luogo, ed esaminare gli accusati separatamente sopra qualche circostanza del processo; ma egli avrà cura di non ripigliare il dibattimento, se non dopo che avrà istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato, a pena di nullità.

Art. 468.

Nel corso dell'esame o dopo di esso il presidente farà presentare all'accusato tutti i documenti e gli oggetti relativi al reato, e che possono servire a convincimento, e lo ecciterà a rispondere personalmente se li riconosca.

Egli farà parimenti presentare i detti documenti ed oggetti ai testimoni, se sarà necessario.

Art. 469.

Sarà data lettura de' verbali, documenti, perizie, nonchè delle deposizioni de' testimoni, i quali, nei casi specialmente indicati dalla legge, saranno stati sentiti con giuramento.

È vietato a pena di nullità, di dare lettura delle altre deposizioni, salvo che si tratti di deposizioni di testimoni indicati nelle liste, e che non si presentino perchè morti, o divenuti inabili a deporre in giudizio, o si trovino assenti, o ne sia ignota la dimora, ovvero quando si debba far risultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nelle deposizioni di un testimonio, e salva inoltre la facoltà concessa nell'ultimo alinea dell'art. 455.

Art. 470.

Se dai risultamenti del dibattimento, la deposizione di un testimonio appare falsa, il tribunale militare potrà sull'istanza delle parti, od anche d'ufficio per porre immediatamente il testimonio in istato d'arresto.

Il tenore della deposizione che appare falsa sarà trascritto in apposito verbale, il quale, dopo essere stato letto ad alta voce all'udienza, sarà sottoscritto dal testimonio imputato, dal presidente e dal segretario. Se il testimonio o non sappia o non possa sottoscrivere, o vi si rifiuti, ne sarà fatta espressa menzione.

Questo verbale sarà trasmesso all'autorità competente, cui sarà pure consegnato il testimonio arrestato.

Art. 471.

Non si farà luogo alle disposizioni precedenti, e sarà immediatamente rivocato l'ordine d'arresto, quando il testimonio si ritratti o palesi la verità prima che sia dichiarato chiuso il dibattimento.

Art. 472.

Nel caso previsto dall'art. 470 potranno l'avvocato fiscale militare o l'accusato immediatamente richiedere, ed il tribunale militare ordinare, anche d'uffizio, il rinvio della causa ad altra udienza.

Art. 473.

Quando il dibattimento non potrà terminarsi nella stessa seduta, sarà continuato nella seduta successiva. Il presidente ne avvertirà le parti ed i testimoni.

Art. 474.

Qualora nel corso del dibattimento l'accusato sia stato per documenti, o per deposizione dei testimoni, incolpato di altri fatti non indicati nella sentenza di accusa, il tribunale militare pronunzierà sui fatti in tale sentenza espressi, e quanto ai nuovi fatti, si dovrà procedere e statuire, ove occorra, conformemente al disposto del presente Codice, a pena di nullità.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumentare la pena stabilita per i primi, o da far luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprassederà all'esecuzione della sentenza fintantochè siasi statuito circa la nuova imputazione.

Ove i nuovi fatti o le nuove circostanze del fatto contemplato nell'atto di accusa fossero di tal natura, che, conosciuti nel corso dell'istruzione, avrebbero fatto luogo all'applicazione degli articoli 332, 334, 337, 338, 339, 340 e 341, il tribunale militare rimanderà la causa al tribunale competente, o sospenderà il giudizio, in conformità delle disposizioni negli stessi articoli contenute.

Art. 475.

Allorchè nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'accusato, relativamente al fatto che gli è apposto, circostanze aggravanti non menzionate nell'atto di accusa, il tribunale militare potrà, se l'accusato o il suo difensore ne fanno istanza, e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra udienza; ove il reato rivesta invece una diversa e più grave qualificazione, il rinvio della causa ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'accusato o dal suo difensore sia stato richiesto.

In ambo i casi di rinvio tanto il pubblico ministero che l'accusato potranno far sentire nuovi

testimoni sulle circostanze o qualificazioni sovraindicate purchè ventiquattr'ore prima dell'udienza prefissa siasi dalla parte che vuole presentarli significata la lista contemplata negli articoli 436 e 437.

Art. 476.

Dopo la deposizione dei testimoni e le osservazioni rispettive alle quali essi avranno dato luogo, si sentiranno l'avvocato fiscale militare ed il difensore, i quali svolgeranno le ragioni che impugnano o confermino l'accusa.

L'accusato ed il suo difensore potranno rispondere: la replica sarà pure permessa all'avvocato fiscale militare; ma l'accusato ed il suo difensore avranno sempre, a pena di nullità, gli ultimi la parola.

Art. 477.

L'avvocato fiscale militare darà per iscritto il riassunto delle sue conclusioni coll'indicazione delle disposizioni di legge sulle quali saranno state fondate: il difensore presenterà pure per iscritto il riassunto delle sue conclusioni indicando per ciascuna di esse l'articolo di legge cui avrà chiesta l'applicazione.

Sì l'uno che l'altro di questi riassunti sarà rispettivamente sottoscritto, e dal segretario enunciato nel verbale di dibattimento cui rimarrà annesso.

Dopo di ciò il presidente dichiarerà che il dibattimento è terminato.

Art. 478.

Il segretario stenderà verbale del dibattimento, nel quale, oltre le diverse menzioni prescritte nel presente Codice, enuncierà i nomi, cognomi e grado dei giudici e dell'accusato, i nomi e cognomi dell'avvocato fiscale militare e del difensore, e quelli dei testimoni, degli interpreti e dei periti, il giuramento da essi prestato; e se furono lette in tutto od in parte le loro deposizioni scritte, e ne indicherà la causa. Enuncierà egualmente le richieste che l'avvocato fiscale militare o l'accusato avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualsiasi fatto o deposizione che credessero doversi ritenere come atti a fondare un'azione ulteriore, mettendo in tal caso per iscritto la fatta deposizione; farà inoltre menzione di ogni altra richiesta dell'accusato e dell'avvocato fiscale, e degli ordini dati dal presidente o dal tribunale, e trascriverà per intero le ordinanze che fossero emanate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le disposizioni del presente articolo si osserveranno a pena di nullità.

Capo VI.

Della deliberazione e della sentenza.

Art. 479.

Terminato il dibattimento, il tribunale militare accompagnato dal suo segretario si ritirerà in camera di consiglio per deliberare.

L'avvocato fiscale militare non potrà assistere alla deliberazione. Neppure potrà intervenirvi alcuno dei giudici supplenti, trannechè fosse necessario per la validità della deliberazione medesima.

Ove non siavi camera di consiglio, il presidente ordinerà che si ritiri ognuno il quale non debba intervenire alla deliberazione.

Art. 480.

Quando la deliberazione sarà cominciata, si dovrà proseguire senza interruzione, e terminare nella stessa seduta: ove sia necessario di sospenderla, essa sarà ripigliata nella seduta immediatamente successiva.

Art. 481.

Nel caso in cui il tribunale riconosca che il fatto, per cui si procede, sia estraneo alla sua competenza, lo dichiarerà, ed ordinerà che gli atti, a cura del pubblico ministero, si trasmettano al competente magistrato. La quistione di competenza

potrà essere esaminata e risoluta anche di ufficio.

Qualora il tribunale stesso siasi riservato, ai termini dell'art. 447, di deliberare sulle quistioni preliminari indicate nell'art. 435, al fine del dibattimento il presidente le sottoporrà, prima di ogni altro esame, alle deliberazioni del tribunale.

Se il tribunale riconoscerà al principio od al fine del dibattimento che le dette eccezioni preliminari sono fondate, dichiarerà nullo l'atto, ordinando che si debba ritenere come non avvenuto, e sia, occorrendo, rinnovato o rettificato.

S'intenderà però sanata ogni nullità occorsa in un atto od esame del procedimento scritto quando l'atto e l'esame stesso sia stato ripetuto nella pubblica udienza nelle forme per questa prescritte.

Art. 482.

Successivamente, e quando sia il caso di procedere all'esame del merito, il presidente proporrà al tribunale le quistioni seguenti:

1° Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia preso parte;

2° Se vi sieno circostanze aggravanti od attenuanti.

Se l'accusato è dichiarato colpevole, il presidente sottoporrà a deliberazione l'applicazione della legge quanto alla pena.

Tutti i giudici dovranno votare su tale appli-

zione, qualunque sia stata la loro opinione sulle quistioni precedentemente decise.

Art. 483.

Il presidente raccoglierà i voti cominciando dal giudice inferiore di grado, o, a grado eguale, dal giudice meno anziano.

I giudici daranno a voce il loro voto motivato, ed il presidente sarà l'ultimo a manifestare la sua opinione.

Art. 484.

Le quistioni sì di fatto come di diritto saranno risolte a maggioranza di voti; se vi è parità, prevarrà l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga così a risultare la maggioranza.

Art. 485.

Se il tribunale militare riconosce che l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o che il fatto, di cui l'accusato è dichiarato autore o complice, non costituisce un reato, pronunzierà non farsi luogo a procedimento: lo stesso avrà luogo se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.

Se il tribunale riconosce che l'accusato non è l'autore del fatto imputato, e che non vi ha preso alcuna parte, o che la sua reità non è provata, lo assolverà.

Art. 486.

Nei casi previsti dall'articolo precedente il tribunale ordinerà che l'accusato sia posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa: il rilascio non potrà essere eseguito che dopo spirato il giorno successivo, tranne il caso in cui il pubblico ministero si provveda a' termini del primo alinea dell'articolo 491.

Art. 487.

L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

Art. 488.

La sentenza ordinerà la restituzione a chi di diritto di tutti gli oggetti sequestrati; quando però siavi contestazione sulla proprietà dei medesimi, continuerà il sequestro finchè essa sia decisa dai tribunali competenti.

Se siasi omesso nella sentenza di provvedere per tale restituzione, potrà il tribunale, sull'istanza delle parti o d'uffizio, provvedervi con altro posteriore decreto.

La restituzione degli oggetti sequestrati non sarà fatta se non quando il proprietario provi che dalla pronunciazione della sentenza sono trascorsi i termini per ricorrere contro di essa in nullità senza che tale ricorso sia intervenuto, o che, se vi ha dichiarazione di ricorrere, sia la causa definitivamente terminata.

Art. 489.

L'indennità e le spese dovute dal condannato non potranno mai essere prelevate sul fondo di massa individuale, tranne il caso in cui lo stesso condannato, in ragione della pena impostagli, non possa più proseguire nel servizio militare, salvi per altro sempre sullo stesso fondo di massa i diritti dell'amministrazione e del corpo.

Art. 490.

Compiuta la votazione, il segretario estenderà la sentenza.

Essa conterrà:

1° Il nome, cognome e grado dei giudici intervenuti a profferirla;

2° Il nome e cognome dell'accusato, il suo soprannome, se ne ha, il nome del padre, l'età, il luogo di nascita dello stesso accusato, il grado il corpo cui appartiene, o in difetto il suo domicilio o dimora;

3° L'enunciazione del capo o dei capi d'accusa;

4° La menzione di essere stati sentiti il pubblico ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola;

5° I motivi su cui la sentenza è fondata;

6° La condanna o l'assolutoria, oppure la dichiarazione di non esservi luogo a procedere, colla citazione degli articoli di legge applicati;

7° La data in tutte lettere del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui la sentenza fu pronunciata;

8° La sottoscrizione dei giudici e del segretario.

È nulla la sentenza, in cui per insufficiente indicazione dell'accusato ne rimanga incerta la persona, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti dai numeri 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, ed 8°.

Nondimeno, quanto al numero 8°, se dopo la pronunciazione della sentenza alcuno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nell'impossibilità di apporvi la propria firma, il difetto di questa non porterà nullità, ma si farà constare di questa mancanza con dichiarazione in calce della sentenza medesima.

Art. 491.

La sentenza sarà, a pena di nullità, pronunziata in pubblica udienza dal presidente ad alta voce, coll'assistenza dei giudici che l'hanno profferita, in

presenza dell'avvocato fiscale militare e dell'accusato; il presidente potrà inoltre, e secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni che crederà convenienti.

Il condannato e l'avvocato fiscale potranno, durante il giorno successivo, ricorrere in nullità al tribunale supremo di guerra e marina.

Il presidente avvertirà il condannato che la legge gli accorda questa facoltà.

Nei casi contemplati negli articoli 521 e 523 la significazione della sentenza sarà fatta dal segretario all'accusato dandogliene lettura; e in caso di condanna, gli darà l'avvertimento di cui nel precedente alinea.

Se l'accusato, non detenuto, non era presente alla prolazione della sentenza, essa gli verrà notificata, nel modo prescritto dall'articolo 376, fra giorni tre dalla sua data.

Art. 492.

Il segretario farà constare nel verbale prescritto dall'articolo 478 della pronunciazione della sentenza, e farà menzione delle formalità che si saranno osservate.

Il segretario dovrà pure stendere verbale della significazione di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

Art. 493.

Allorchè la sentenza di condanna, nei casi previsti dall'art. 29, avrà omesso di ordinare la sostituzione delle pene nello stesso articolo contemplate, sarà la medesima, con una successiva sentenza, pronunciata in camera di consiglio dal tribunale sull'instanza dell'avvocato fiscale militare o del condannato.

Lo stesso si osserverà dai tribunali ordinari, qualora avessero omesso alcuna fra le sostituzioni di pene ordinate negli articoli 28 e 29.

Art. 494.

La sentenza di condanna sarà eseguita dopo le ventiquattro ore, semprechè non siavi stata dichiarazione di ricorrere in nullità.

In questo caso, se la dimanda viene rigettata, la sentenza del tribunale militare sarà eseguita immediatamente. Ove essa importasse condanna capitale, l'esecuzione potrà soltanto aver luogo dopo le ore ventiquattro, da computarsi dalla notificazione della reiezione, che sarà fatta al condannato dal segretario del tribunale.

Art. 495.

L'avvocato fiscale presso il tribunale militare darà gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione della sentenza, e nei tre giorni successivi trasmetterà al

ministero della guerra, ed al comandante del corpo cui il condannato apparteneva, copia della stessa sentenza e l'avviso della sua esecuzione.

Capo VII.

Della procedura avanti il tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 496.

Appena spirato il termine fissato dell'art. 534 alinea, tutti gli atti della causa, con ordinanza del presidente, saranno comunicati ad uno fra i giudici non militari che fanno parte del tribunale supremo di guerra e marina, perchè assuma le funzioni di relatore.

Art. 497.

La causa potrà essere chiamata innanzi al tribunale supremo dopo cinque giorni da che gli atti saranno passati al relatore, tranne il caso in cui nell'interesse della disciplina militare il presidente creda necessario di fissare un termine più breve.

Art. 498.

Le disposizioni di questo Codice relative alla ricusazione dei giudici, alla pubblicità ed alla polizia delle udienze, sono applicabili al tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 499.

Se il difensore del condannato comparirà, sarà sentito nelle sue osservazioni; l'avvocato generale darà le sue conclusioni; il difensore avrà sempre l'ultimo la parola.

Art. 500.

Il tribunale supremo, senza l'intervento od assistenza dell'avvocato generale e del segretario, deciderà successivamente ed a pluralità di voti tutte le proposte quistioni di nullità.

Il presidente raccoglierà i voti cominciando dal relatore e procedendo in ragione inversa del grado, e, a grado eguale, dell'anzianità.

La sentenza sarà motivata e sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal segretario. La parte dispositiva di essa sarà letta dal presidente in pubblica udienza coll'assistenza dei giudici che in quell'udienza comporranno il tribunale, dell'avvocato generale e del segretario.

Art. 501.

Se la sentenza sarà dal tribunale supremo di guerra e marina annullata per incompetenza, s'ordinerà il rinvio della causa al tribunale competente.

Se invece il fatto apposto al condannato non era reato, o l'azione penale era prescritta o altrimenti estinta, l'annullazione della sentenza sarà pronunciata senza rinvio, e il condannato sarà im-

mediatamente posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa.

Art. 502.

Se l'annullazione fu proferta per qualunque altro motivo, la causa sarà dal tribunale supremo trasmessa al tribunale militare più vicino a quello che pronunciò la sentenza annullata, salvo che per la più pronta spedizione della causa fosse opportuno di scegliere un'altro tribunale militare.

In nessun caso i giudici intervenuti nel primo giudizio potranno prendere parte nel secondo.

Art. 503.

Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge al reato, il tribunale militare designato per il giudizio pronuncierà senza nuovo dibattimento le sua sentenza sulla dichiarazione dei fatti di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice.

Art. 504.

Se l'annullazione fu pronunciata per inosservanza di forme, la nuova procedura incomincerà a partire dall'atto annullato.

Gli atti nulli ed i pubblici dibattimenti saranno rifatti per intero.

Art. 505.

In tutti i casi di annullamento di una sentenza, dovrà il tribunale militare, cui viene rinviata la

causa, pienamente uniformarsi all'articolo di diritto deciso dal tribunale supremo.

Art. 506.

Allorchè il tribunale supremo di guerra e marina avrà reietto un ricorso in nullità, l'avvocato generale trasmetterà, nel termine di ore ventiquattro, copia autentica della sentenza con tutti gli atti della causa all'avvocato fiscale presso il tribunale militare da cui emanò la sentenza impugnata, perchè provveda all'esecuzione di essa.

Se invece il tribunale supremo avrà pronunciato sentenza di annullazione, copia autentica di essa sarà nel termine sovra indicato mandata al predetto avvocato fiscale, perchè ne faccia, annotazione a piè od in margine della sentenza annullata; altra simile copia in egual termine sarà mandata con gli atti all'avvocato fiscale presso quel tribunale militare a cui la causa sarà stata rinviata.

Capo VIII.

Della procedura e del giudizio in contumacia.

Art. 507.

Se l'imputato di un reato militare non siasi potuto arrestare o sia evaso, la commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli farà intimazione, a pena di nullità, di

presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia.

Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque nei casi che richiedessero maggiore celerità di procedimento.

Art. 508.

La pubblicazione della sentenza si farà per mezzo di affissione di essa alla porta principale del tribunale militare, a quella della casa di solita od ultima abitazione dell'accusato, ed ove egli appartenga ad un corpo, anche a quella della caserma o del quartiere ove lo stesso corpo ha la sua dimora.

Art. 509.

Se l'accusato sentito a piede libero non siasi entro il termine fissatogli, giusta l'articolo 426, nella sentenza d'accusa, presentato innanzi al presidente, o se, essendo detenuto, sia, dopo la sentenza d'accusa, evaso, il presidente rilascerà ordinanza in cui si farà l'intimazione prescritta nell'articolo 507. Tale ordinanza sarà pubblicata in conformità dell'articolo 508.

Art. 510.

Spirato il termine menzionato nell'art. 507, si procederà al giudizio in contumacia.

Si procederà pure al giudizio in contumacia

quando l'accusato, sentito a piede libero, dopo essersi presentato innanzi al presidente entro il termine fissatogli nella sentenza di accusa o coll'ordinanza, di cui all'art. 509, non comparisca più il giorno stabilito per l'udienza.

Niun difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace.

Tuttavia, se per mezzo d'un procuratore speciale o di un parente od amico il contumace proverà che egli è nella impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso, il tribunale militare, sentito l'avvocato fiscale, potrà accordare all'accusato un nuovo termine, il quale nello stesso modo potrà essere prorogato, quando l'accusato provasse che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

Art. 511.

Il tribunale militare, in camera di consiglio, farà leggere dal segretario tutti gli atti del procedimento scritto, la sentenza d'accusa, la successiva ordinanza del presidente, se è emanata, e le relazioni di pubblicazione.

Se tutte le forme dalla legge prescritte saranno state osservate, l'avvocato fiscale militare conchiuderà per l'applicazione della pena, indi si ritirerà.

Successivamente il tribunale militare dichiarerà incorsa la contumacia e pronuncierà sull'accusa.

Art. 512.

La sentenza sarà letta in pubblica udienza in conformità di quanto è prescritto nell'art. 491. Essa sarà pubblicata nella stessa forma ordinata per le sentenze di accusa dall'art. 508; copia di essa sarà inoltre trasmessa al comandante del corpo cui apparteneva il condannato per essere posta all'ordine del giorno, ed ove non appartenesse a corpo determinato, sarà trasmessa al sindaco del comune in cui il condannato aveva l'ultima residenza, per ivi essere affissa ai luoghi soliti per le pubblicazioni.

Art. 513.

L'accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto.

Art. 514.

Il solo avvocato fiscale militare potrà ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali.

Art. 515.

La contumacia di un accusato non sospenderà, nè ritarderà di pien diritto l'istruzione riguardo ai coaccusati presenti.

Art. 516.

Con la sentenza contumaciale si potrà, secondo i casi, ordinare la restituzione degli effetti stati

presentati come corpo di reato o altrimenti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai proprietari, imponendo loro, se si crederà necessaria, la condizione di ripresentarli. Questa disposizione sarà eseguita allorchè sarà spirato il termine assegnato al pubblico ministero per ricorrere in nullità senza che egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione, ovvero, essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà definitivamente terminata.

Si farà constare di questa rimessione con apposito verbale.

Art. 517.

Il condannato in contumacia, in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a far le sue difese come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro di lui profferita sarà considerata come non avvenuta e si procederà ulteriormente contro di lui nella forma ordinaria. La sentenza di accusa, non che gli atti anteriori, conserveranno nondimeno tutto il loro effetto.

Art. 518.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveramo le disposizioni del diritto comune su tale oggetto.

L'accusato, per essere sentito contro la sentenza contumaciale, dovrà sempre costituirsi in carcere, quand'anche nel processo scritto sia stato sentito a piede libero.

Capo IX.

Della polizia delle udienze.

Art. 519.

La polizia dell'udienza sarà esclusivamente esercitata dal presidente; e, nel tempo in cui il tribunale militare trovasi in camera di consiglio, dal pubblico ministero. Tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento dell'ordine sarà sull'istante e puntualmente eseguito.

Essi potranno a tal effetto richiedere la forza pubblica.

Art. 520.

Chiunque assisterà alle udienze sarà senz'armi e starà a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione, il presidente od il pnbblico ministero, nel tempo previsto dall'articolo precedente, ammonirà e farà anche uscire i trasgres-

sori dalla sala di udienza, se lo crederà conveniente. Ove questi resistano a' suoi ordini, o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per ventiquattro ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza, il quale sarà sottoscritto dal pubblico ministero, se la trasgressione sia occorsa nel tempo in cui aveva la polizia dell'udienza.

Art. 521.

Se l'accusato profferisce all'udienza ingiurie contro i testimoni, o qualunque altra persona presente, o turba in qualche modo l'ordine, il presidente potrà ordinare che sia ricondotto nelle carceri se è in istato di arresto, e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

Quando l'accusato sia sentito a piede libero, il presidente potrà ordinare che sia allontanato dalla udienza, ed anche che sia posto in arresto sino al termine del giudizio.

Art. 522.

Nel giorno prefisso per comparire all'udienza, se l'accusato tenuto in arresto ricusa di comparire, gli sarà fatta da un agente della forza pubblica, a tale uopo commesso dal presidente, l'intimazione di obbedire agli ordini della giustizia; l'agente stenderà verbale dell'intimazione e della risposta data dall'accusato.

Se l'accusato non avrà obbedito, il presidente

potrà ordinare che sia tradotto dalla forza pubblica innanzi al tribunale; potrà egualmente, dopo fatta lettura all'udienza del verbale comprovante il rifiuto, ordinare che, non ostante l'assenza dell'accusato, si proceda oltre al dibattimento coll'assistenza del solo difensore.

Art. 523.

Se uno o più fra gli accusati non possa comparire all'udienza per malattia, e per giusti motivi non debba il procedimento essere differito, il dibattimento avrà luogo con la sola assistenza del difensore.

Art. 524.

Nei casi in cui il dibattimento sia seguìto in assenza dell'accusato, giusta i tre precedenti articoli, e l'accusato stesso si trovi detenuto, il segretario del tribunale, terminata ciascuna udienza, gli darà lettura del verbale del dibattimento, e gli notificherà copia delle requisitorie del pubblico ministero e delle sentenze pronunziate; le quali cose tutte si reputeranno fatte in contradditorio. Le indicate norme si osserveranno a pena di nullità.

Ove si tratti di accusati detenuti, i quali non siano comparsi per malattia, essi potranno, dopo udita la lettura del verbale, comunicare al tribunale le loro osservazioni nel termine di ventiquattro

ore; la sentenza non potrà essere pronunziata prima della scadenza di tal termine.

Art. 525.

Qualora si commettesse all'udienza un reato, si provvederà nel modo seguente:

1° Se l'autore di esso è militare, qualunque sia il suo grado o anzianità, e il reato sia previsto dal presente Codice, il presidente o, in sua assenza, il pubblico ministero ne ordinerà l'arresto, e si procederà nella stessa udienza al giudizio, dopo sentiti i testimoni, l'imputato e l'avvocato fiscale militare, non che il difensore, il quale sarà stato scelto dall'imputato, o che in difetto verrà nominato dal presidente;

2° Se l'autore è estraneo alla milizia o se trattasi di un reato comune, il presidente o in difetto il pubblico ministero ne ordinerà pure l'arresto, e si stenderà verbale del fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i giudici del tribunale, ove esso sia occorso in loro presenza, oppure dal pubblico ministero. Questo verbale, unitamente all'imputato, sarà consegnato all'autorità competente.

Art. 526.

I difensori che nell'esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne

la disciplina militare, la dignità dei giudici, od in qualunque altro modo si rendessero reprensibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal presidente, o privati della parola e surrogati colla nomina di un altro difensore, salvo ancora a procedere in conformità dell'articolo precedente, se il fatto costituisce un reato preveduto dalla legge.

Capo X.

Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.

Art. 527.

Allorchè un condannato da un tribunale militare con sentenza definitiva, dopo essere evaso ricade nelle mani della forza, sarà tradotto avanti il tribunale militare nella giurisdizione del quale trovasi il corpo cui appartiene.

Se non appartiene ad alcun corpo, sarà tradotto avanti il tribunale militare che avrà pronunciata la condanna; e nel caso in cui questo tribunale avesse cessato di esistere, avanti quello nella giurisdizione del quale seguì l'arresto.

Art. 528.

L'uffiziale istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio, affine di verificare l'identità

della persona e scoprire i complici o fautori della sua fuga.

Art. 529.

Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni, sarà con ordinanza dell'uffiziale istruttore e a diligenza dell'avvocato fiscale tradotto al luogo dal quale evase, od a quello cui era destinato.

Art. 530.

Se l'arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, l'uffiziale istruttore procederà alle informazioni per accertare l'identità della persona, e le trasmetterà all'avvocato fiscale militare.

Il tribunale sentirà in pubblica udienza e in presenza dell'arrestato i testimoni chiamati tanto a sua istanza, che a quella dell'avvocato fiscale; e, ove ne abbia le prove, dichiarerà la identità di lui, e lo rinvierà al luogo dal quale era evaso, od a quello cui era destinato.

Nel caso contrario ordinerà il rilascio dell'arrestato.

Art. 531.

Contro le sentenze profferite sulla ricognizione dell'identità della persona si potrà, nel termine e nei modi ordinari, ricorrere in nullità.

Capo XI.

Del ricorso per nullità e della revisione.

Art. 532.

La dichiarazione di ricorrere per nullità, prescritta dagli articoli 431 e 491, 1° alinea, dovrà farsi al segretario del tribunuale militare dell'accusato o condannato, o dall'avvocato fiscale. Essa sarà sottoscritta dal dichiarante e dal segretario.

Qualora il condannato non possa o non voglia sottoscrivere, il segretario ne farà menzione.

Questa dichiarazione potrà farsi inoltre nella stessa forma dall'accusato per mezzo di un procuratore munito di mandato speciale, o dal condannato per mezzo del suo difensore.

Essa, da qualunque sia fatta, sarà inscritta in un registro a ciò destinato, cui rimarrà unito il mandato speciale vistato dal segretario, quando siasi fatta per mezzo di procuratore.

Art. 533.

Il pubblico ministero dovrà nelle ventiquattr'ore notificare per copia, col mezzo del segretario, al detenuto la dichiarazione di ricorrere in nullità: e ciò a pena di decadenza.

La copia, come sopra consegnata al detenuto, gli sarà inoltre letta dal segretario.

Lo stesso segretario lo inviterà a scegliersi il suo difensore innanzi al tribunale supremo di guerra, diffidandolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto dal presidente del mentovato tribunale.

Di questa scelta o del rifiuto ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto in conformità dell'articolo precedente.

Se l'accusato o condannato trovasi in libertà, la dichiarazione di ricorrere gli sarà notificata nel modo prescritto per la citazione dei testimoni entro tre giorni dalla sua data, con l'aumento di un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Art. 534.

I motivi di nullità potranno essere indicati nella summentovata dichiarazione. Ove nol fossero, oppure si volessero variare od accrescere, dovranno nei tre giorni successivi consegnarsi rispettivamente firmati o dall'avvocato fiscale, o dal condannato, o dal di lui difensore, al segretario del tribunale militare, il quale vi apporrà in calce la data del ricevimento colla sua sottoscrizione, e li trasmetterà immediatamente, con tutti gli atti della causa, all'avvocato generale presso il tribunale supremo.

L'avvocato generale notificherà al difensore eletto dal ricorrente presso il tribunale supremo di guerra la di lui nomina, e gli darà in comunicazione gli atti della causa. Il difensore dovrà restituirli nel

termine di tre giorni con quelle osservazioni che crederà opportune, e che saranno da lui sottoscritte; ove il difensore eletto abbia giuste ragioni di astenersi dall' assumere il conferitogli mandato, ne sarà eletto un altro in sua vece dal presidente del tribunale supremo.

Tanto l' avvocato generale, che il difensore, potranno anche all' udienza invocare quei nuovi motivi di nullità che crederanno convenienti.

Art. 535.

I condannati sentiti a piede libero non saranno ammessi a ricorrere per nullità se non si sono costituiti in carcere, almeno entro giorni cinque dalla fatta dichiarazione, quando la condanna importi la pena del carcere militare.

Art. 536.

Se la causa è individua, il ricorso di uno dei condannati sospende l' esecuzione della sentenza definitiva riguardo agli altri.

Art. 537.

Le sentenze dei tribunali militari saranno sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo II, titolo IV, libro II del Codice di procedura penale, salve le modificazioni seguenti:

1° L' ordine di procedere alla revisione emanerà dal ministro della guerra, il quale lo trasmetterà all' avvocato generale militare;

2° L'instanza sarà promossa innanzi al tribunale supremo di guerra e marina, il quale, se ravviserà esservi luogo a revisione, rinvierà la causa a un tribunale militare diverso da quello che avesse di già giudicato.

Capo XII.

Del ricorso nell'interesse della legge.

Art. 538.

L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina potrà in qualunque tempo denunciare a quel tribunale le sentenze dei tribunali militari che fossero state pronunziate con aperta violazione della legge, perchè, nel solo interesse di essa, siano annullate.

Ove il tribunale supremo annullasse nell'interesse della legge la denunciata sentenza, copia della decisione sarà dallo stesso avvocato generale trasmessa all'avvocato fiscale presso il tribunale militare da cui quella emanò, perchè a piedi od in margine di essa si faccia menzione del fatto annullamento.

Art. 539.

Le sentenze del tribunale supremo di guerra potranno, nell'interesse della legge, essere denun-

ciate alla Corte di cassazione dal procuratore generale di essa, qualora gli sia stato ordinato dal ministro della guerra o da quello di grazia e giustizia.

La Corte di cassazione pronuncierà a sezioni riunite.

LIBRO II.

DELLA PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI GUERRA.

Capo I.

Della costituzione dei tribunali in tempo di guerra.

Art. 540.

In tempo di guerra, l' esercito o quella parte di esso che è in campagna, sia fuori dei confini dello Stato, sia ne'luoghi che trovansi in istato di guerra, a'termini degli articoli 244, 245 e 246, saranno sottoposti a tribunali militari composti di giudici che verranno, secondo i casi, estratti a sorte o scelti, per quanto sarà possibile, secondo le basi accennate nei capi I e II, titolo I, libro I, parte seconda del presente Codice.

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra cesserà la giurisdizione dei tribunali militari territoriali.

Art. 541.

I tribunali militari in tempo di guerra saranno stabiliti in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze.

Essi saranno nominati dal generale comandante in capo, in difetto dai comandanti le divisioni, o le frazioni di truppe distaccate e poste in condizione eccezionale, quand'anche siano desunte da corpi e da armi diverse, o dal comandante di una piazza o fortezza dichiarata in istato di guerra.

Art. 542.

I giudici dei tribunali militari in tempo di guerra saranno permanenti: nondimeno, occorrendo di surrogare alcuno di essi, la scelta o l'estrazione a sorte ne verrà fatta dal comandante le truppe, presso le quali il tribunale militare è stabilito.

Art. 543.

Presso ciascun tribunale militare in tempo di guerra saranno nominati, nei modi stabiliti coll'articolo 541, uno o più uffiziali istruttori, un avvocato fiscale militare, e un segretario: questi ultimi potranno, secondo le circostanze, essere scelti fra i militari.

Art. 544.

Nei procedimenti da sottoporsi ai tribunali militari in tempo di guerra non vi sarà commissione d'inchiesta.

L' atto d' accusa sarà formulato dall' avvocato fiscale militare.

L' imputato potrà scegliere il suo difensore fra gli uffiziali presenti, purchè non abbiano un grado maggiore di quello di capitano: in difetto il difensore sarà nominato dal presidente.

Capo II.

Della competenza.

Art. 545.

In tempo di guerra saranno, per qualunque reato previsto dal presente Codice, sottoposti alla giurisdizione militare:

1° I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, avranno un impiego od un' ingerenza presso gli stati maggiori, nelle amministrazioni, o nei servizi relativi all' esercito o ad un corpo di esso; o che saranno tenuti a prestazione di opere o qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi;

2° Le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con un'attinenza qualunque, si trovi al seguito dell'esercito o di un corpo di esso;

3° I prigionieri di guerra.

Art. 546.

Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento, e di quelli preveduti dagli articoli 249, 252, 253 e 276.

Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 252, e 253, se trattisi di persone estranee alla milizia, la giurisdizione militare sarà competente soltanto allorchè siavi stato danno qualunque dell'amministrazione militare.

Art. 547.

Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all'esercito, ed in presenza del nemico, ovvero quando l'esercito o parte di esso è in paese nemico, ivi commetterà qualche reato di complicità o connessità colle persone designate nell'art. 545, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime.

Art. 548.

Qualora i funzionari addetti all'esercito e le persone al seguito del medesimo siano investiti di un impiego corrispondente ad un grado militare, saranno giudicati, per quanto sarà possibile, secondo le norme relative a questo grado.

Art. 549.

Le presone soggette ai tribunali militari in tempo di guerra, le quali non saranno militari, nè assi-

milate ai medesimi, potranno inviarsi, ove i movimenti dell'esercito o le circostanze lo richieggano, ad essere giudicate da quel tribunale militare in tempo di guerra o territoriale che sarà più vicino al luogo del commesso reato.

Art: 550.

Nel caso di più reati commessi da una o più persone appartenenti a diverse divisioni dell'esercito, o corpi di esso, o altrimenti soggette alla giurisdizione dei tribunali militari esistenti presso le suddette divisioni o corpi, la cognizione ne apparterrà a quel tribunale militare in tempo di guerra che verrà designato dal comandante in capo.

Capo III.

Della procedura avanti i tribunali militari in tempo di guerra.

Art. 551.

Innanzi i tribunali militari in tempo di guerra si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace, salve le seguenti modificazioni.

Art. 552.

L'ordine di procedere all' istruzione emanerà dall' autorità militare superiore presso cui esiste il tribunale.

Se l'incolpato è un uffiziale generale, l'ordine non sarà dato che dal generale in capo, il quale dovrà tosto informarne il ministro della guerra.

Art. 553.

Emanato l'ordine di procedere all'istruzione, tutte le prove del reato saranno raccolte per mezzo di semplici verbali: le deposizioni giurate dei testimoni e dei periti seguiranno avanti al tribunale militare che deve giudicare.

Art. 554.

Qualora il comandante, il quale ordinò l'istruzione della causa, giudichi, per ragione di distanza o per altro grave motivo, che l'invio al tribunale militare di alcuno dei testimoni, sia fiscale che a difesa, possa compromettere il servizio, potrà ordinare che se ne riceva la deposizione giurata con intervento dell'uffiziale superiore più elevato in grado, ovvero più anziano dopo il comandante del corpo cui appartiene il testimonio: detto uffiziale interveniente dovrà pure sottoscrivere la deposizione che sarà letta all'udienza.

Art. 555.

I termini assegnati all'avvocato fiscale militare ed al difensore, come pure quelli stabiliti per le volute notificazioni all'imputato, potranno d'ordine del presidente essere abbreviati a seconda delle circostanze.

Art. 556.

Emanata la sentenza, ne sarà trasmessa copia autentica al comandante da cui fu dato l'ordine di procedere, il quale, se la crederà oggetto di grazia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasmetterà al generale comandante in capo per quelle determinazioni che crederà opportune.

In caso contrario lo stesso comandante darà gli ordini necessari per l'esecuzione, che avrà luogo a diligenza dell'avvocato fiscale militare.

Art. 557.

Qualora non siasi potuto procedere all'arresto dell' imputato, si raccoglieranno tutte le prove concorrenti al reato, ma non si procederà a giudizio in contumacia insino a che siano cessate le ostilità, salvo che l'autorità superiore militare, nello interresse della disciplina, creda necessario un tale giudizio.

Art. 558.

Il rifiuto per parte delle persone non soggette alla giurisdizione militare di comparire quali testimoni o di deporre o di adempiere gli uffici di perito o di interprete, potrà essere punito dal tribunale militare in tempo di guerra col carcere militare.

CAPO IV.

Dei tribunali militari straordinari.

Art. 559.

Allorchè in tempo di guerra uno dei comandanti indicati nell'art. 541 alinea ravviserà indispensabile di dare nell' interresse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà convocare un tribunale militare straordinario, purchè il titolo di reato importi la pena di morte e l' imputato sia colto in flagranza od arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio.

Art. 560.

Il tribunale militare straordinario sarà composto del presidente e di cinque membri, esclusi l'uffiziale che lo convoca, quello cui il reato possa essere relativo, e quello che fece il rapporto.

Art. 561.

Sarà presidente l'uffiziale più elevato in grado dopo quello che convoca il tribunale militare straordinario.

Saranno giudici cinque uffiziali dei gradi stabiliti pei tribunali militari, a partire dai più anziani.

In loro mancanza saranno sostituiti altri uffiziali più anziani dei gradi immediatamente inferiori.

Art. 562.

Spetta all'autorità che convoca il tribunale mi-

litare straordinario di scegliere fra gli ufficiali chi dovrà adempiere le funzioni d' istruttore, e quello che dovrà assumere le funzioni di pubblico ministero: un sotto-uffiziale sarà scelto per segretario.

Art. 563.

I tribunali militari straordinari non potranno convocarsi in quei luoghi ove esistono tribunali militari in tempo di guerra: questi ultimi ne faranno le veci.

Art. 564.

Innanzi ai tribunali militari straordinari si osserverà il disposto dell'art. 544.

Art. 565.

Allorchè sarà convocato il tribunale militare straordinario, l'istruttore, l'uffiziale fiscale militare e il segretario designati presteranno innanzi al presidente dello stesso tribunale il giuramento di fedelmente adempiere le rispettive loro funzioni.

Art. 566.

L'istruttore significherà la nota dei giudici all'imputato, il quale senz'obbligo di addurre il motivo potrà ricusarne uno, ad eccezione però del presidente.

Al giudice ricusato ne verrà immediatamente surrogato un altro dallo stesso presidente per ordine di anzianità.

Art. 569.

Occorrendo, sia nell' istruzione, che nel giudizio, il caso di valersi di un interprete, si osserveranno le disposizioni degli articoli 413 e 414.

Art. 570.

Licenziati i testimoni ed allontanato l'accusato, l'uffiziale fiscale militare, il segretario ed il difensore si ritireranno, ed il tribunale militare straordinario pronunzierà la sentenza.

Essa dovrà contenere:

1° I nomi, cognomi, qualità e grado dei giudici, dell'uffiziale fiscale militare, del difensore e dell' imputato;

2° Il fatto di cui era accusato;

3° La dichiarazione della innocenza o della reità di lui, coll' indicazione del fatto di cui fu riconosciuto convinto;

4° La citazione dell'articolo di legge che sarà applicato;

5° In caso di condanna, la pena che sarà pronunciata.

La sentenza sarà sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Art. 571.

Appena che la sentenza sarà stata sottoscritta, l'accusato sarà a rullo di tamburi o a suon di

tromba ricondotto avanti il tribunale per udirne la lettura che gliene sarà fatta dal presidente.

Art. 572.

Di tutte le operazioni descritte nell'art. 567 e seguenti si farà risultare con apposito verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario, ovvero da uno dei giudici designato dallo stesso presidente per redigerlo.

Art. 573.

Nel caso di condanna alla pena di morte, verrà questa eseguita in conformità dei regolamenti, stando ancora la truppa sotto le armi.

Negli altri casi la sentenza sarà eseguita per cura dell'avvocato fiscale militare presso il tribunale militare in tempo di guerra, che sarebbe stato competente a conoscere del reato, se non fosse stato convocato il tribunale militare straordinario.

Capo V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 574.

La giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra e dei tribunali militari straordinari cessa col finire dello stato di guerra. Se l'esercito, o parte di esso si troverà all'estero, la mentovata giu-

risdizione non cesserà che dal punto in cni rientrerà nello Stato.

Art. 575.

Le cause vertenti innanzi ai tribunali militari contemplate nell'articolo precedente, qualora siano relative a militari, il cui Corpo sia conservato, saranno immediatamente rimesse all'avvocato fiscale del tribunale militare territoriale, entro la cui giurisdizione lo stesso Corpo sarà stanziato: se invece concerneranno militari appartenenti a corpi disciolti, in tal caso il giudizio ne aspetterà al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato; e ove esso sia seguìto all'estero, al tribunale militare territoriale più vicino.

Se insorgano conflitti o difficoltà, il tribunale supremo di guerra designerà il tribunale che dovrà giudicare

Art. 576.

Al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte pel tempo di guerra.

Art. 577.

I procedimenti istituiti in esecuzione delle leggi penali militari anteriori al presente Codice, nell'atto in cui esso dovrà osservarsi, saranno trasmessi all'avvocato fiscale presso il tribunale militare, che in conformità del medesimo deve conoscerne.

Ogni altra causa sarà rimandata al tribunale competente.

Art. 578.

Se, pei reati commessi prima dell'osservanza di questo Codice, la pena fosse stata diversa da quella imposta con la nuova legge, sarà sempre al colpevole applicata la pena più mite.

Art. 579.

Il Codice penale, militare approvato col R. Decreto del 1° ottobre 1859, è obrogato: e così pure tutte le leggi e i regolamenti pubblicati sin ora per le materie contemplate nel presente Codice.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLÈ-VIALE.

VIGLIANI.

INDICE DEL CODICE

PARTE PRIMA.

DEI REATI E DELLE PENE.

PARTE SECONDA.

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA.